

PROVINCIALE

BIBLIOTECA

Ente

D'Errico

4208

ET SIGILLUM

MATERA

LO STATO

POLITICO, ED ECONOMICO
DELLA DOGANA
DELLA MENA DELLE PECORE
DI PUGLIA

E S P O S T O

A L L A M A E S T À

D I

FERDINANDO IV.

RE DELLE SICILIE

GERUSALEMME ec. ec. ec.

TOMO II.



NAPOLI MDCCLXXI.

PRESSO VINCENZO FLAUTO REGIO IMPRESSORE.

Con pubblica autorità.

PARTE SECONDA.

CAPITOLO PRIMO.

Del nuovo sistema delle Transazioni.

§. I.



LI straordinarj continui bisogni della Monarchia di Spagna rendeano più sensibile la decadenza delle rendite della Dogana; perciò i Supremi Governatori del Regno erano impegnati a trovare gli espedienti i più efficaci, per far risorgere l'abbattuta pastorizia, e riordinare quel rispettabile ramo delle Reali Finanze. Ma la generale confusione, in cui si erano maliziosamente involte le particolari savie Leggi della Dogana, e le limitate cognizioni delle scienze economiche non permisero d'investigare la vera origine di quei mali, nè fecero conoscere, che le parzialità, delle quali si dovevano i Pastori più poveri, erano sostenute dalla unione delle antiche *Locazioni* particolari colle generali; giacchè nell'esserfi confusi i ricchi, e potenti coi deboli, non si era più osservata quella uguaglianza, ed imparzialità, che sosteneva la vera libertà pastorale. Dall'altra parte le concussioni usate dagli avidi Ufficiali della Dogana, e gli aggravj francamente praticati da' Guardiani, e da' Baglivi, nel tempo della

trasmigrazione delle greggi, aveano disgustati, ed avviliti i pastori, ed anche depressa l'industria, in danno del Reale Erario, e de' Popoli. Ma siccome le particolari lagnanze riguardavano le avanie de' Cavallari, incaricati della distribuzione de' *Risosi*, e della custodia delle *Locazioni*, e de' *Risori*, e le ingiustizie de' Commissarj, destinati per la numerazione degli animali, mantenuti ne' pascoli straordinarj; così i Supremi Ministri, occupati nell'esame di quegli affari, volendo assicurare al Reale Erario la importante rendita della Dogana, crederono di riparare a tanti diversi malori, e mettere un giusto freno alle avidità di que' minori Ufficiali, coll'abolire l'antico sistema della volontaria *Professione*, e rendere certo, ed invariabile l'annuo pagamento della Fida; senza considerare, che ne' felici tempi del Doganiere *Fabrizio di Sangro*, questo espediente si era conosciuto pregiudiziale, e lesivo della libertà pastorale; ancorchè la separazione de' potenti da' poveri, stabilita colle grazie del Savio FERDINANDO I. D'ARAGONA, fosse nella sua piena osservanza. Allora ognuno era persuaso, che la esatta osservanza delle leggi della Dogana, e la libera volontaria *Professione* degli animali assicuravano la vera felicità della pastorizia, e la somma ricchezza del Reale Erario; ma poi le diverse circostanze della Dogana, la premura di provvedere a' bisogni della Monarchia dominante, e l'massimo avvilitimento de' pastori, fecero credere utile la variazione dell'antico sistema; nè diedero luogo di prevedere gli altri più gravi malori, a' quali si esponeva quella industria.

§. 2. Per trattare, e conchiudere questo importante negozio, il Vicerè CONTE DI LEMOS fece l'anno 1615. passare in Puglia il Luogotenente della Regia Camera *D. Berardino de Montalvo*, Marchese di S. Giuliano, Ministro ben veduto da' Pastori; giacchè ne' tempi del Doganiere Marchese di Padula avea esercitata la carica di Uditore in quel Tribunale, e poi in diversi anni era stato, come Presidente di Camera, destinato a regolare gli affari della Locazione generale. Questi pensò prima di guadagnare il consenso de' *Locati*, per istabilire quel nuo-

vo sistema: disposte, ed assodate le materie, fece nel mese di Maggio convocare nel palazzo della Dogana un parlamento generale, coll'intervento di tutt' i Pastori, a' quali si propose la idea del Vicerè CONTE DI LEMOS, diretta ad abolire tutte le concussioni, che dall'avidità de' Commislarj, e de' Cavallari loro s'inferivano, per le *Scommessioni*, *Alligamenti* di animali grossi, e *Controvenzioni*. Ma dovendosi l'affare mettere in uno più minuto esame, non riusciva sentir sempre tutt' i *Locati*; perciò si progettò la elezione di uno, o due Deputati, per ciascuna delle ventitrè *Locazioni*; affinchè quelli uniti a' quattro ordinarj Deputati, che fin da' tempi più antichi si eleggevano, in ogni triennio, da tutt' i pastori congregati, nella forma legittima, in presenza de' Ministri della Dogana, potessero trattare, e stabilire la nuova maniera, con cui regolar si dovea l'esazione delle Reali Rendite, e la distribuzione degli erbaggi. Fu da' *Locati* applaudita la idea del Vicerè, e si divenne alla elezione de' Deputati particolari di tutte le ventitrè *Locazioni* del Tavoliere: a questi unitamente, cogli altri della generalità, si diede tutta la facoltà per esaminare, e stabilire il nuovo sistema; anzi perchè si considerò non esser facile unire intieramente tutti gli eletti fra tante diverse Nazioni, si stabilì, che bastasse congregarne due terze parti, per esaminare, e risolvere gli affari colla maggioranza de' voti.

§. 3. Dopo moltissime sessioni, tenute avanti lo stesso Ministro Deputato, fu già conchiuso dover si cedere a' *Locati* tutti gli erbaggi delle *Locazioni*, e de' *Risori*; per l'annuo pagamento di ducati cento ottantadue mila; restando a beneficio del Fisco gli affitti delle terre a coltura, per la sola quantità di carra ottocento trentatré. Questa particolare convenzione non dovea durare meno di anni cinque, nè più di nove, a piacere, ed arbitrio del Vicerè, dal quale fu poi dichiarato, che quel sistema si fosse eseguito per soli cinque anni; e nell'atto della solenne stipula dell'istromento, fatta in Foggia nel mese di Novembre dello stesso anno, fu dalla generalità de' *Locati* aggiunto un donativo di altri annui ducati diecimila per me-

meglio godere gli effetti della Reale protezione. Per la esatta esecuzione del contratto, fu principalmente stabilito, che il peso de' ducati *cento novantaduemila* si dovesse intieramente ripartire sul numero delle pecore di ciascuno particolare, da liquidarsi in ogni anno, o per *professione*, o per *numerazione*; colla legge di doverfi anche obbligare alla contribuzione que' particolari, che nella esecuzione di quel nuovo sistema avessero sotto qualunque pretesto tralasciato di condurre in Puglia i proprj armenti, con caricarsi a' medesimi lo stesso numero di pecore liquidato nell'anno antecedente. Per quelli poi, che ne' tempi più antichi si erano allontanati dalle *Locazioni*, restava al Fisco il dritto di esigerne la stabilita Fida delle pecore rimaste.

§. 4. Pel più comodo mantenimento degli armenti, fu espressamente dal Fisco ceduto a' *Locati* il dritto della *Dispensazione* di tutti gli erbaggi straordinarj *insoliti*, necessarj così per le pecore, che per gli animali grossi, colla piena facoltà di obbligare i particolari Possessori a dargli a prezzi ragionevoli, senza eccederfi la solita stima; e colla legge, che tutto l'utile della *Dispensazione* andar dovesse in beneficio della generalità, unitamente colla pena della *controvenzione*. Si stabilì pure, che dopo descritte particolarmente le pecore di ciascuno *Locato*, si dovesse nella solita maniera ripartire il debito della Fida, con restare a carico del Fisco la esazione di ogni menoma partita, senza che la generalità de' *Locati* fosse in qualunque caso tenuta di supplire alla impotenza de' particolari; giacchè per questa parte non si volle alterare l'antica economia. In questa occasione fu da' *Locati* manifestato il grave danno ricevuto dalla frequente mutazione de' Ministri destinati a regolare gli affari della Dogana, perchè giugnendo questi poco informati di quella particolare economica legislazione, con facilità restavano ingannati; perciò domandarono espressamente, che durante quella nuova convenzione, i Ministri non potessero essere mutati, senza l'espressa di loro richiesta. Si volle, che la Locazione generale si dovesse cominciare nel giorno primo di Novembre; e si diede pure la norma

ma per gli affitti, e per la coltura delle terre Fiscali; onde tutt'i patti stabiliti in quel contratto furono diretti a mantenere sempre illese le prerogative de' *Locati*, e lontana ogni idea di prepotenza, o di aggravio. La fida degli animali grossi, e delle pecore situate fuori delle *Locazioni*, negli erbaggi delle varie Provincie, le *Locazioni* di Terra d'Otranto, e di Barletta; la particolare Doganella di Apruzzo, e l'altra fida degli animali, manifestati per partecipare de' Privilegj della Pastorizia, col peso di ducati *dodici* a migliaro, restarono escluse dal contratto, e riservate al Real Erario.

§. 5. Per meglio assicurare il Comune de' Pastori nel godimento delle promesse prerogative, ed immunità, pensò lo stesso Luogotenente *Marchese di S. Giuliano* di ridurre i Cavallari nello esatto esercizio del proprio incarico, per dar compenso alle antiche lagnanze de' *Locati*; giacchè l'intiera cura della trasmigrazione degli animali, e la loro situazione ne' *Riposi* erasi a quelli affidata; dopochè il Doganiere, e i *Credenzieri* ottennero la sospensione della Grazia dell'Imperatore CARLO V., che gli obbligava a passare in Apruzzo, ed assistere ne' *Riposi*. Ma trovandosi già stabilita la nuova polizia, era troppo necessaria la compilazione delle particolari istruzioni, per regolare le funzioni di quegli ordinarj Ufficiali di Dogana. Volle il Tribunale della Camera provvedere principalmente alla esatta osservanza delle particolari Leggi della Dogana, e delle immunità, e prerogative concesse da tempo in tempo al Comune de' *Locati*; perciò colla data de' 4. Marzo 1617. furono le Istruzioni dirette ad uno de' Cavallari, e divise in cinquanta Capitoli, ne' quali non solo si spiegavano le facoltà di quegli Ufficiali, nell'esame degli affari contenziosi, e nel sostegno della Privativa giurisdizione della Dogana; ma con particolare premura fu loro inculcato d'invigilare, perchè le greggi non fossero gravate nella trasmigrazione, e ricevessero ogni necessario ajuto, nel tempo della permanenza ne' *Riposi*, e nelle *Locazioni*, ed i pastori godessero delle stabilite immunità, ed esenzioni nel girare i varj luoghi di Puglia, per la vendita de' prodotti della Pastorizia.

rizia. Dallo intiero di loro contesto chiaramente si deduce essersi trasferita a quegli Ufficiali la parte principale di quella protezione, e difesa della industria, che nelle prime leggi stava affidata al Doganiere, all'Uditore, ed a' Credenzieri, che allora avevano fissata la continua residenza in Foggia, formando un vero Tribunale. La esatta osservanza di questi stabilimenti fece riuscire felice la esecuzione del nuovo sistema; onde per lo intiero quinquennio il Comune de' *Locati* fu contento della stabilita transazione, eseguita senz' alterarsi la pratica dell' annuale manifesto degli Animali, e della distribuzione de' Pascoli, vedendosi continuato ne' *squarciafoglietti* l' assegnamento degli Erbaggi: *Per empiere*: e' il passaggio degli animali avanzati fra una *Locazione* all' altra. Questi vantaggi facilitarono all' Avvocato Fiscale *Camillo della Marra* la rinnovazione del contratto, eseguito nel mese di Maggio 1620., colla legge di dover durare per un altro triennio, coll' aumento di annui ducati *ventottomila* in favore del Fisco; onde quella rendita fu accresciuta ad annui ducati *duecento ventimila*; ed i *Locati*, oltre la conferma della particolare protezione della Industria, ottennero la distribuzione di altri tomo- li cinquemila di sale, allo stabilito basso prezzo di grana quarantuno a tomolo, ancorchè per gli bisogni del Regno il prezzo di questa derrata era generalmente alterato.

§. 6. La promessa fatta a' *Locati*, per la più lunga permanenza de' Supremi Ministri, destinati a regolare gli affari di quel Real Patrimonio, non fu intieramente osservata; giacchè quasi in ogni anno furono mutati, sebbene si fosse sospesa la vendita dell' Ufficio di Doganiere. Questa variazione fece preterire la osservanza delle stesse Istruzioni, formate dal Tribunale della Camera per gli Cavallari; onde gli affari fra poco tornarono ad essere risolti dalla sola particolare avidità, e contemplazione di quei minori Ufficiali; e siccome colla transazione si era resa certa, e sicura la rendita fiscale, per l' annuo pagamento della Fida; così i più poveri, e semplici Pastori divennero lo scopo della cupidigia di quegli Ufficiali, che restava soddisfatta colle scandalose parzialità, usate in favore de' più ricchi, e potenti,

renti, o nella particolare distribuzione de' Pascoli, o nella numerazione degli animali. Disgustati perciò i Pastori di continuare la trasmigrazione delle greggi con quel nuovo sistema, fecero conoscere al Presidente *D. Mattia Casanatte*, che nell' anno 1623. passò al Governo della Dogana, la costante ripugnanza di rinnovare la convenzione fatta col Fiscale *della Marra* che stava per finire; onde il Vicerè Duca di ALBA per non vedere minorata quella rendita, prese l' espediente di mandare di nuovo in Puglia il Luogotenente *Marchese di S. Giuliano* informato di quelle materie, e ben veduto da' *Locati*. Questo Ministro prima di arrivare in Foggia fece cerziorare tutt' i Deputati generali, e particolari della sua vicina venuta; pensò poi di fare in un medesimo tempo eseguire una generale rigorosa numerazione di tutti gli animali mantenuti, così nelle *Locazioni*, e ne' *Ristori*, che negli altri pascoli straordinari; onde sotto la data del primo Marzo 1624. ne diede l' incarico a molti Ufficiali, coll' espresso ordine di doverla tutti cominciare nel giorno cinque di quel mese, e terminarla fra otto giorni. Die- de poi altre efficaci disposizioni per meglio assicurare quelle Reali rendite; ma sebbene non gli fosse riuscito di persuadere a' *Locati* la rinnovazione del contratto; pure quelli furono contenti di continuare il pagamento de' ducati *duecento ventimila*, colla legge di doverli ripartire sopra tutte le pecore, e capre numerate, senza la menoma deduzione, neppure per gli allievi; e lasciando in questa forma disposti gli affari della Dogana, nella fine dello stesso anno 1624. si restituì nella Capitale.

§. 7. Ma prima di eseguirsi quel nuovo piano, il Vicerè Duca di ALBA fu indotto da' gravi bisogni del Reale Erario a permettere la vendita dell' ufficio di Doganiere, per ducati *quarantamila* a favore di *D. Giuseppe Bernaudò*, che passò in Dogana prima della Locazione generale dello stesso anno 1624.; e sebbene dal Tribunale della Camera, e dallo stesso Luogotenente *Marchese di S. Giuliano* si fossero date varie disposizioni, per la più esatta esecuzione dello stabilito piano della ripartizione della Fida, e distribuzione de' pascoli; pure l' esito riu-

scì gravoso pe' *Locati* più poveri, e l'esazione di quelle Reali rendite non fu molto felice; onde per gli richiami de' *Locati*, e per evitarli il maggior danno del Fisco, si destinò a regolare gli affari della Dogana il Consigliere *Fabio Capece Galeota*, col particolare incarico di conchiudere la nuova transazione. Questo *Ministro* volle minutamente esaminare lo stato della *Pastorizia*; e vide con dispiacere, che fra le mani degli avidi *Ministri Proprietarij* quell'industria era nella massima decadenza, ed abiezione; così pel grande attrasso de' pagamenti *Fiscali*; che per la diminuzione del numero delle pecore, e l'allontanamento de' *Pastori*, disgustati dalle concussioni sofferte sotto il governo del Doganiere *Bernaudo*: e siccome questi fu procelato, e sospeso dall'esercizio del suo impiego; così il Consigliere *Galeota*, nell'anno 1626., conchiuse il nuovo contratto co' *Locati*, pel solo annuo pagamento della Fida di ducati cento settantacinquemila, da continuarsi per tre anni. Allora non solo furono rinnovati, e confermati tutt'i patti espressi negli antecedenti contratti; ma, pel maggior sollievo di quella Industria, furono assicurati i *Pastori* di godere in tutte le sue parti della privativa dispensazione degli erbaggi straordinarij, che accordare si dovea da' *Ministri della Dogana*, secondo le richieste de' *Locati*. Per accertare l'esazione, e la distribuzione del peso della Fida, si stabilì, che dopo la Locazione generale si dovessero destinare gli *Ufficiali* per la numerazione degli animali, colla legge di doverli eseguire coll'assistenza de' particolari *Deputati*, eletti dal Comune de' *Locati* medesimi. Fu pure con quel contratto confermata l'osservanza di tutt'i *Privilegj*, ed immunità concesse alla *Pastorizia*; anzi per sostenere la privativa giurisdizione della Dogana, tanto necessaria al sollievo, ed alla difesa di quella industriosa gente, si diede a' *Ministri* di quel Tribunale la facoltà di procedere alla carcerazione, anche contra degli *Ufficiali Regj*, che ricusavano di ubbidire alle particolari inibitorie.

§. 8. Nel corso di questa convenzione il Doganiere *Bernaudo* fu liberato dalla sua inquisizione, per effetto delle solite fatalità, che hanno in ogni tempo regolati simili giudizi nel Foro

Foro; ma tornato al governo della Dogana, s'impegnò di dare riproove di un maggiore zelo, per vantaggiare i Reali interessi; perciò usava tutt'i mezzi per acquistare la benevolenza de' *Pastori*; procurava in tutte le occasioni di tenergli contenti; e poi con varie promesse, nell'anno 1633., gli persuase a rinnovare la transazione, coll'aumento di altri annui ducati diecisettecentomila, riducendo il pagamento della Fida per ducati cento novantaduemila. Questo vantaggio restò nella sola apparenza; giacchè coll'essere maggiormente cresciuti gli aggravi de' più poveri, l'esazione di quelle Reali rendite divenne sempre più difficile, e le particolari concussioni furono moltiplicate. In questo frattempo fu promosso al Giudicato di Vicaria l'Uditore della Dogana *Gian Luigi Corcione*, che prima avea pure esercitata la carica di *Credenzieri*. Questi, mosso da un giusto zelo, volle rappresentare al *Vicerè CONTE DI MONTEREY* i gravi danni, che il sistema della transazione portava al Fisco, ed a' *Locati*. In vista di quella rappresentanza, stimò il *Vicerè* di formare una Giunta di molti *Ministri della Camera*, dichiarandone capo il Luogotenente *Marchese di S. Giuliano*, primo inventore di quel particolare sistema; volle che in quella intervenisse anche lo stesso Giudice *Corcione*; ma per le opposizioni del Doganiere *Bernaudo*, e de' *Credenzieri*, che decantavano per vantaggioso il sistema della transazione, e per la propensione del Luogotenente *Marchese di S. Giuliano* a sostenere quello espediente, da lui inventato, non fu da quella Suprema Giunta presa la menoma risoluzione; onde per non perdere quella rendita, fu nell'anno 1635., dallo stesso Doganiere *Bernaudo* conchiuso co' *Locati* la rinnovazione dell'antecedente contratto, per la stessa prima somma di annui ducati cento novantaduemila; confermandosi tutt'i antecedenti patti; ed aggiugnendosene varj altri, tutti diretti al sollievo di quella Industria, dopo essersi ogni cosa approvata dal *Vicerè*, sotto il dì 11. febbrajo 1636., si divenne alla solenne stipula dell'Istrumento.

§. 9. L'esecuzione di quel contratto riuscì a' *Locati* di sommo aggravio; giacchè per la morte del Doganiere *Bernaudo* avvenuta

venuta nel principio dell'anno 1637., fu quell'ufficio venduto per ducati *trentasettemila* ad *Agostino Moneglia* Genovese, il quale coll'approvazione Reale, vi destinò per suo Luogotenente un'altro Genovese, chiamato *Giambattista della Chiesa*. Per queste mutazioni si videro rinnovate le antiche concussioni, ed aggravj; onde il numero delle pecore concorse nel Tavoliere fu ridotto al miserabile avanzo di circa *quattrocento settantamila*; e dovendosi su di queste ripartire l'intero debito Fiscale, l'antico dritto della Fida dovea essere triplicato in danno de' poveri Pastori, i quali non potendo soffrire quel grave peso, erano vicini ad abbandonare l'Industria. Fu informato di queste sciagure il nuovo Vicerè *Duca di Medina Las Torres*; onde fece passare in Puglia il Presidente *Vaaz Conte di Mola*, per una nuova numerazione delle pecore viventi; e dopo essersi eseguita con ogni diligenza, nell'anno 1639., si trovò, che il numero giungeva a circa *seicentomila*. Allora i *Locati* cercarono ripigliare l'antico sistema della volontaria Professione; giacchè le cabale de' più accorti, e le parzialità de' Credenzieri aveano nella particolare divisione de' pascoli, e nella distribuzione del peso della Fida, trovata la maniera di gravare i più poveri, e sem- plici Pastori, e di pregiudicare il Fisco medesimo; poichè resi quelli impotenti al pagamento del debito, riusciva inutile ogni maggior premura, usata nel tempo dell'esazione; anzi colla spe- dizione de' Commissarij, fatta con molta facilità, furono accre- sciate le concussioni de' *Locati*, e la quantità de' residui, senza che il Reale Erario potesse godere delle Rendite della Doga- na. I Ministri allora Deputati all'esame, e a' regolamenti di quegli affari, o non conobbero la vera origine de' pregiudizj Fiscali, o non trovarono la necessaria aderenza de' Supremi Go- vernatori del Regno, per darvi un più pronto, ed efficace ri- paro: ma temendo il Vicerè della maggiore decadenza delle rendite della Dogana, senza far esaminare gli atti del Presi- dente *Vaaz*, in Novembre dello stesso anno 1639., mandò in Puglia, con amplissima facoltà, il Segretario del Regno *Gio. An- gelo Basilio Duca di Caivano*. Questi arrivato in Foggia, seppe da- gli

gli informi ricevuti, il deplorabile stato de' *Locati*; vide la lo- ro somma svogliatezza per la nuova transazione; onde procurò di allettargli, con dar principio alla Reintegrazione de' *Tratturi*, *Riposi*, e *Ristori*, sollecitata, e promessa in tutte le antecedenti convenzioni, e nommai eseguita, per l'esposte intrinseche diffi- coltà. Da queste apparenze furono i *Locati* indotti a secondare le premure di quel Ministro, colla lusinga di ottenere una mag- gior protezione del Vicerè; e fu l'antica transazione rinnovata per altri tre anni, col solenne Istromento stipulato sotto il dì 26. Dicembre 1639.. In esso si diede per fisso il numero delle *seicento mila* pecore, su delle quali dovea ripartirsi il peso, senza poterli, durante quel tempo, fare la menoma deduzione: e fra le altre nuove condizioni allora stabilite, si accordarono a' *Locati* to- mola diecimila di sale, di più de' quindici prima assegnati.

§. 10. Nella fine dell'anno 1641. fu dal Vicerè mandato in Puglia il Consigliere *Annibale Moles* per conchiudere la nuo- va transazione. Era il Ministro amato da' *Locati*, per avere con lode esercitata la carica di Uditore della Dogana, in tem- po del Governo del Presidente *Casanatte*. Egli nelle varie sessio- ni tenute conobbe, che la ripugnanza di prorogare quel siste- ma nasceva dal non essersi con fedeltà, ed esattezza adempiu- te le condizioni, e patti, stabiliti negli antecedenti contratti, in favore de' *Locati*, e data soverchia libertà a' potenti, regolatori di quella Comunità: ma dopo le molte persuasive usate da quel Ministro, i Deputati generali, e particolari delle *Locazioni* s'in- dussero a confermare l'antica transazione, per altri tre anni, col pagamento degli annui ducati *cento novantaduemila* prima stabili- ti, ripetendo le stesse condizioni antecedenti, e varie altre, che si credettero efficaci, pel vero sollievo di quell'abattuta Industria. Dopo fatto l'intero Piano, non volle l'accorto Consigliere *Mo- les* conchiudere menoma cosa; ma rese di tutto minutamente informato il Vicerè: e fece andare in Napoli uno de' Deputa- ti generali; perchè colla viva voce rischiasse le difficoltà. L'affare si esaminò minutamente prima dal Tribunale della Ca- mera, poi dal Collaterale Consiglio; si fecero alcune modera- zioni,

zioni, specialmente per l'aumento de' diecimila tomoli di sale: e dopo approvato il nuovo piano, nell'ultimo di Maggio dell'anno 1642., si venne alla solenne stipula del contratto. Il Ministro, terminata la sua incombenza, si ritirò nella Capitale, lasciando il Governo della Dogana nelle mani del Genovese *Giacomo Moneglia*, come sostituito dal Proprietario suo fratello. Allora i *Locati* furono nuovamente esposti alle medesime antiche oppressioni, ed il Fisco vedea in ogni anno minorata la esazione delle sue rendite; giacchè nella particolare ripartizione dello stabilito peso della Fida, sempre i *Locati* più poveri erano i più caricati, per effetto delle cabale usate da' più accorti, e potenti, che sapevano acquistare il favore degli Ufficiali, incaricati della particolare distribuzione de' Pascoli.

§. 11. I bisogni del Reale Erario non permettevano di ulteriormente differirsi la generale riforma degli sconvolti affari della Dogana; perciò essendo stato nell'anno 1645. dal Monarca FILIPPO IV. destinato alla visita generale del Regno il Cavaliere D. GIOVANNI CHACON PONZ DE LEON, volle questi principalmente sapere il vero attuale stato di quella Industria: e dopo brevi osservazioni, fu conosciuta la deplorabile decadenza della pastorizia. Per darvi pronto rimedio, fece quel Supremo Visitatore raccogliere le Relazioni, da tempo in tempo fatte da' Ministri, destinati in Puglia ad esaminare quegli affari; fece poi unire in sua presenza il Consiglio Collaterale, e'l Tribunale della Camera, per esaminare colla dovuta attenzione un così premuroso affare. Conobbero que' Ministri, che il Reale Erario era vicino a perdere quella rispettabile rendita; così perchè, col sistema della transazione, si obbligavano i poveri *Locati* a pagare la Fida per un maggior numero di pecore di quelle effettivamente possedevano, e se ne esentavano i ricchi i più accorti: come anche perchè l'avidità de' minori Ufficiali trascurava di proteggere i *Locati*, nel godimento de' *Traituri*, e de' *Riposi*, e sosteneva la scandalosa contemplazione, anche nell'amministrazione della Giustizia. Per darfi pronto riparo a que' sconcerti, fu risoluto, far passare in Puglia il savio Reggente *Fabio Carece*
Ga-

Galeota, molto inteso di quelle materie, per aver più volte, con gloria, governata la Dogana: e si diede al medesimo la piena facoltà di trovare la maniera più propria per ristabilire la volontaria *Professione*, e togliere tutti gli altri perniciosi sconcerti, che aveano abbattuta quella Industria, e desolata la Dogana.

§. 12. Questo zelante Ministro assunse con piacere l'incarico, non ostante la sua avanzata età; e nel mese di Aprile di quello anno passò in Foggia, accompagnato dal Presidente di Camera *Giacomo* suo Figlio. Ivi con sentire i *Locati*, e coll'esaminare le scritture, si persuase maggiormente, non esservi altro mezzo per sollevare la Pastorizia, e restituire al Reale Erario quella rendita, che ristabilire la volontaria *Professione*; ma perchè lo scarso numero delle pecore avrebbe nel principio grandemente minorate quelle Reali rendite, pensò il savio Ministro, convenire co' Deputati della generalità, che non solo si dovesse coprire l'intera stima del Possedibile, che importava annui ducati cento quarantacinquemila: ma aggiugnere altro numero di pecore ideali, per la somma di altri ducati trentamila, con restare in beneficio del Fisco i diritti della *Dispensazione*, e le pene della *Controvenzione*, e *Scomissione*. Questo nuovo sistema, proposto dal Reggente *Galeota*, fu dal Visitatore CHACON, col voto de' Ministri del Collaterale, e della Camera, intieramente approvato, rescrivendosi al medesimo di metterlo in esecuzione: si fecero perciò pubblicare i Bandi per tutte le Provincie, e luoghi soggetti, invitandosi i *Locati* a concorrere nel Real Tavoliere, e professare volontariamente i proprii Animali, per ricevere la solita distribuzione degli erbaggi Fiscali, e pagare l'antica stabilita Fida.

§. 13. Per assicurare il necessario concorso delle greggi, ed impedire le particolari frodi, pregiudiziali agli interessi del Fisco, si diedero dallo stesso Ministro varie altre disposizioni, per sapersi con accerto il vero numero degli animali, esistenti ne' varj luoghi del Regno: ma quando l'affare dovea mettersi in esecuzione, insorsero nuove difficoltà; così per la ritardata vendita delle lane; che per le cabale, e maneggi de' *Locati* ricchi,

chi, e potenti, nemici della volontaria *Professione*. Sopravvenne poi la notizia di avere il proprietario Doganiere *Moneglia* sostituito all'esercizio di quella carica l'altro Genovese *Baldassarre Cataneo*, Barone di Santo Nicandro; onde il Comune de' Pastori si vide sommamente scoraggiato di abbracciare, ed eseguire il sistema della *Professione*, pel forte dubbio, che fra le mani di quegli Ufficiali non farebbero stati protetti, e difesi dagli aggravi de' potenti. Queste difficoltà furono dal savio Reggente *Galeota* riferite al Vicerè, con una sensata relazione della data de' 4. Settembre 1645.: in cui si veggono rilevati gli sconcerti prima prodotti dall'avidità, e contemplazione de' Doganieri, e la poca sicurezza de' Reali Interessi fra le loro mani; ma siccome la *Transazione* si era introdotta per rendere certa, e sicura l'annuale rendita della Dogana, ed impedire le frodi de' proprietarj: così riflettea quel savio Ministro, che non potea sperarsi il sollievo della Pastorizia, nè il vantaggio del Reale Erario, nè ripigliarsi l'antico lodevole sistema della volontaria *Professione*; se prima non si toglieva dalle mani de' Proprietarj il governo della Dogana, incaricandosene un Supremo Ministro Togato, fornito di tutte le più lodevoli qualità.

§. 14. Non potè il Reggente *Galeota* ridurre a termine quella importante commissione; perchè fu assalito da una grave infermità, che ne' principj di Dicembre lo ridusse a morte; ma nel seguente anno 1646. fu per lo stesso motivo mandato in Puglia il Consigliere *Annibale Moles*, il quale confermò co' *Locati* il sistema della *Professione* volontaria, con assicurare al Regio Erario per tre anni l'aumento di ducati *trentamila* sopra i *cento quarantacinquemila*, già tassati per l'*estima* del *Possedibile* di tutte le *Locazioni*, e *Ristori*. Allora si confermò a favore de' Deputati Generali l'annuo rilascio di circa ducati *novecento*, pagati al Fisco da' possessori delle poste separate, per impiegargli al pagamento degli Avvocati, ed alle altre spese della Comunità. Per ridurre a perfezione il ristabilimento della libera volontaria *Professione*, ed abolire il Governo de' Doganieri proprietarj, il savio Consigliere *Moles* cercò di persuadere i *Locati* ad

infi-

insistere per la ricompra di quell'ufficio, offerendo di restituire al Compratore *Moneglia* i ducati *trentasettemila* fra tre anni: fu il progetto accettato; e dopo la solenne stipula del contratto, e rinuncia del Proprietario, si abolì la vendita di quello ufficio, e si diede piena esecuzione agli antichi ordini del Monarca FILIPPO II., stabilendosi, che al Governo della Dogana dovesse destinarsi un Ministro Togato del Supremo Collaterale Consiglio, o della Camera della Summaria. Ma siccome le varie sedizioni popolari, che turbarono la generale quiete del Regno, impedirono il totale ristabilimento della volontaria *Professione*, e la riforma della Dogana; così prima di proseguire la storia di quelle vicende, conviene di esporre gli altri particolari diritti, esclusi dalla esposta transazione, ed in appresso separati dalla Dogana.



PARLAMENTO GENERALE

Die Lune quarta May 1615. post prandium currente hora decima nona, assistentibus in Aula Regiæ Dohane Menæpecudum Apuliæ Illustrissimo Domino Regente D. Berardino de Montalvo Marchione Sancti Juliani, ac Locumtenente Regiæ Cameræ Summarie, & Domino Presidente Petro Jordano Ursino; ac magnificis U. J. D. Didaco Varela Auditore; Johanne Aloysio Corcione, & Francisco Antonio Bonito Credenseriis; ac Magnifico Barone Dominico Antonio de Sanctis Locumtenente Regiæ Dohanellæ Aprutii; Me Francisco Golino Secretario Scribente, & introeuntibus Locatis Aprutii, & in Aula vocatis, cum U. J. D. Baldassarre Golino eorum Procuratore, & infrascriptis Deputatis Generalitatis ejusdem Regiæ Dohane, Barone Francisco Antonio Marchisiano, Giorgio Cianfuno, Notario Jacobo Pitasso, & Francisco Macerola.

PER Dominum Illustrissimum Marchionem, fuit facta præpositio tenoris sequentis v3. La Eccellenza del Sig. Conte de Lemos Vicerè di questo Regno, col Paternale amore, che tiene al beneficio publico, & privato, come tanto zelante del servizio di S. M., havendo redotto a miglior ordine le cose toccantino al Real Patrimonio; & considerando, che la più importante sia il Corpo di questa Generalità, & Regia Dohana, dalla quale ancora resulta il beneficio publico di tutto il Regno; poichè da essa dipende gran parte del vitto, & vestito di esse; & che per li abusi, angarie, & molestie che si fanno continuamente alli Locati dalli Commissarij, e Cavallari, e simile Genti, è ridotta a tal segno, che se non se li porge opportuno, ed efficace remedio totalmente, vā in ruina. Desiderando S. E. non solo la conservazione di essa, ma lo aumento, acciocchè ognuno guste a venirsene a sottomettere alla Regia Fida, il che seguirà con effetto, allora quando se troncano le insolenze dei Commissarij di Scommessioni, di Allestamenti, & Controvenzioni, che abusando del loro Ufficio hanno partorito effetti contrarij al dovere loro, e lo abuso delle pecore; aeree invenzioni più presto de' industriosi Mercanti, che di semplici Locati; sicchè ha resultato maltrattamento, & ruina della povertà: ha comandato a me, ve dichiaro questo suo santo zelo, acciocchè questa Generalità possi considerare a proporre l'espedito più a proposito, & conveniente al beneficio dei Locati, & servizio del Re nostro Signore. Et perchè a S. E. non dispiace venire con li Locati ad un accordo di pagare ogni anno per la Fida ordinaria una quantità ferma, non occorrendovi migliore

gliore espedito, ognuno dichi lo parere suo liberamente, tenendo considerazione al servizio di S. M., & utile di questa Generalità.

Ma perchè sarà cosa molesta, e difficoltosa di congregare detta Università per ogni minuzzeria, che occorrerà in questo negozio tanto grave, essendo la moltitudine, più presto per causare confusione, che per risolvere negozj: vi propongo se vi piacerà di elegere Deputati di ogni Locazione insieme con gli ordinarij, acciò quanto sarà risultato per la maggior parte resti fermo, valido, & se habbi da eseguire inviolabilmente, però ogni uno dica il parere suo in questo prima ed ogn'altra cosa.

Et intesa detta proposta per li Locati predetti, quella per essi, & per detto Dottor Baldassarro Golino loro Procuratore è stato molto lodato, dicendo detto Golino, che tutti sono espediti santissimi per il buon governo, & Regimento della detta Generalità, per servizio ancora del Real Patrimonio di Sua Maestà, & che informato di ciò la Eccellenza del Signor Conte de Lemos al presente Vicerè di questo Regno, il quale con tanto giusto, & santo zelo have aggiustato quasi tutte l'altre cose del Regno in questo suo governo, ha risultato anche commettere lo aggiustamento di questa Dogana al detto Illustre Signor Marchese, dal quale come Signore di tanta bontà, mente, coscienza, pratica, & esperienza delle cose di Dogana, se ne deve perciò sperare ogni buono fine; però è bene a rappresentarle tutti i loro bisogni, & miserie nelle quali si ritrovino; affinché facendosene particolare discorso, se ne speri rimedio, talechè la povera Generalità si è rilevata da tanti pagamenti, & spese straordinarie; & altri interessi, che di continuo ha fatto con loro evidente danno, senza utile della Regia Corte, & anco se ne speri uno stabilimento fermo per il governo, & Regimento di essa Generalità, come anco per lo accertamento dell'entrate di detto Real Patrimonio, & benchè questo sia negozio di molta considerazione, e discorso, quale in questa occupazione di Fiera fosse difficile a trattare, se potria, per non perdere una tale occasione, con bona grazia di detto Signor Marchese elegere una, o due persone per ciascheduna Locazione de' Locati più pratici, & esperti, & discorrere le cose di Dogana, quali potriano nominarsi al presente, e darle potestà bastante a trattare, e concludere con detto Illustre Marchese, quello che più li parerà espedito in questo particolare.

Et super generalitate fuit conclusum, che si nomina uno per Locazione, & quelle Locazioni, che sono grande due, o tre delli più pratici, & esperti, & uomini da bene, acciò con essi si possi discorrere, & concludere sopra gli espediti, che pareranno più a proposito, per il che sono stati per essi Locati, nominate l'infrascripte persone per la infrascripta Locazione v3.

- Aprocina.* Il Dottor Giovan Donato Morelli, e Persio Ciccarelli.
Lefina. Giuseppe de Cocco.
Arignano. Il Barone Giulio di Izzo, e Giuseppe di Angiolo.
S. Andrea. Berardino Perazzino.
Casalnuovo. Il Dottore Gio. Maria Vespa, ed Amico Pappone.
Candelaro. Il Barone Domenico Antonio de Sanctis, il Dottore Cesare di Florino, ed il Dottore Annibale Tontulo.
Castiglione. Nicol' Angelo Popatto, & Gio: del Bianco.
Tresanti. Pompeo Ginetto, e Fulvio Cento.
Pontalbanito. Notar Silvestro Lombardo, e Domenico Antonio Fortunato.
La Cave. Francesco Antonio di Chinnio, ed Antonio d' Aloja.
Orta. Il Dottor Fedele Manzo, & Gio: Antonio Colananni.
Ortona. Il Barone Donato Giovanni Marchisciano.
Cornito. Notar Pietro Bucino.
Feudo. L' Alfiero Gio: Tomaso del Vecchio.
Valle Cannella. Il Barone Giuseppe Fierro, e Santo di Santo.
Salzola. Il Dottor Gio: Berardino Sperindeo.
S. Giuliano. Notar Cesare Fullo.
Salpi. Ercole Cugnolo, & Barone Gio: Federico Bucciarella.
Trinità. Il Dottore Fabrizio Meluccio, & Giuseppe Marietta.
Canosa. Amico Russo.
Camarda. Gio: Tomaso Pepe.
Andria. Il Dottore Francesco Antonio de Marco, ed il Dottore Giuseppe Vespino.
Guardiola. Il Dottor Giulio Rinaldo.

Essendosi fatto istanza per detti Locati, che si dovesse ordinare alli predetti eletti per detta Locazione come di sopra, che debbiano di continuo assistere in questa Regia Dogana sino che si complischi il negozio predetto, *fuit per dictum Illustrem Marchionem provisum*, che si spedischi mandato alli sopradetti sotto pena di docati 200. per ciascheduno da domani avanti alli ventidue ora con continuazione *dierum*, & *horarum sequentium*, se abbiano da conferire personalmente nella detta Regia Dogana, sino che durerà la spedizione del negozio predetto.

Insuper fuit provisum etiam accedente voluntate predictorum Locatorum, oretenus in Aula predicta declarata, che caso che non venessero tutti li sopradetti nominati per le sopradette Locazioni, *citra prejudicio* della pena predetta de' docati 200. per ciascheduno di quelli, che non verranno, sia lecito, & si possi trattare, & concludere gli espedienti necessarij al negozio predetto con le due terze parti delli sopradetti nominati, & per quello, che sarà concluso, per la maggior parte delle dette due terze parti.

parti, si abbia da mettere in esecuzione, così come si fossero conclusi da tutti.

Fuit quoque lectum memoriale ex parte predictorum deputatorum, generalitatis, Locatorum, porrectum, super infra scriptis capitibus v3.

Primo, come il Ponte del fiume Ofanto, & Canosa sta da ora in ora, per ruinarsi, il che faria gran ruina della Generalità di essa Regia Dogana, & del traffico universale, & al presente si rimediaria con facilità, come anco il Ponte del Fiume di Cervaro.

II. Che per lo affitto fa la Regia Corte sopra le Locazioni, & altri erbaggi, che dispensa ad essi Locati da molti anni in qua, quelli che hanno preso affitto della Regia Corte, hanno preso territorj vicinissimi alle poste, e Jacci dimodochè quasi non si possino possedere per essi Locati dimandano la osservanzia delle distanze di due terzi di miglio dalla parte d'innanzi, & un terzo di dietro, & dalli altri lati, giusta il capitolo settimo dell' Illustre Cardinale Granvela allora Vicerè del Regno.

III. Che dalli Panettieri non si dà il conveniente peso del pane, quale per lo più si consegna alli buttari, che sono persone semplici, che tanto poco se intendano del peso; dimandano, che per l'avvenire tutti li Panettieri abbiano da fare le palate del pane di due rotola l'una giustamente, acciò ne vadano dieci per peso, & pesarli da parte.

IV. Che nel consignare il caso, & ricotta a quelli, a chi si vende per essi locati si pesi con statele di ferro, o altro metallo, giuste, & zeccate, & non con bilangie, come per il passato, per togliere le differenze, & fraudi.

V., & ultimo, che si rimedj in fare levare dalli libri della Regia Dogana le giumente, & cavalli domiti, in pecore, che servino per le Malsarie di pecore, poichè non sono soggetti a fida come sempre si è osservato, & hanno inteso, che li Commissarj quando sono andati per lo allistamento nel presente anno, senza nessuna distinzione l'hanno allistate.

Et auditis ipsis Locatis, dictoque U. J. D. Baldassarro Golino Procuratore in eorum juribus, quibus & cunctis, discusso negotio super capitibus predictis, fuit provisum quoad primum fuit provisum, che il Signor Marchese supplicherà S. E., acciocchè mandi se accomodono li Ponti.

Quoad secundum provisum, che a tempo delle Locazioni delle Terre Salde si provvederà sopra la dimanda delli Locati.

Quoad tertium, provisum, che il Signor Presidente Giordano Ursino al presente Regente la Regia Dogana provveda di giustizia.

Quoad quartum provisum, idem prout in precedenti.

Quo vero ad quintum, & ultimum provisum, che il Magnifico Credenziere Giovanni Luise Corcione, si informi dello espediente se può dare, & referat ad finem providendi.

In.

Institerunt etiam predicti Locati, che si facci nova elezione de' nuovi Deputati, conforme al solito, acciò ogn' uno porti il suo peso, & la Generalità sia ben governata: ed anco perchè sono occorri, & occorreranno spese tanto in Dogana, quanto in Napoli, & in altri luoghi per questo negozio, che si tratta per beneficio della Generalità, e desiderano la risoluzione di che modo hanno da avere il denaro, che farà bisogno, *fuit provisum*, stantechè li retroscritti Deputati non hanno compiuto ancora un' anno di servizio, & è solito servire tre anni, che perciò continuano fino al tempo intiero; & a rispetto delle spese *provisum*, che non si abbia a dare salario a detti Deputati; ma che occorrendo alcuna spesa necessaria, come faria se S. Eccellenza chiamasse alcuni di essi, perchè, & per le Scritture, che corrono, & cose simile in tal caso il Sig. Marchese, & Deputati possino risolvere, quello, che meglio li parerà.

Die Mercurii sexto mensis May ejusdem 1615. currente hora XXII. assistentibus in Aula Regiæ Dohanæ Menæpecudum Apuliæ Illustri Domino Regente D. Berardino de Montalvo Marchione S. Juliani, Locumtenente Regiæ Camere Summarie, & Domino Presidente Petro Jordano Ursino, & Magnificis U. J. D. Didaco Varela, Dottore Joanne Aloisio Corcione, & Francisco Antonio Bonito Credenziis, ac magnifico Barone Domenico Antonio de Sanctis Locumtenente Regiæ Dohanellæ Aprutii, & me Francisco Antonio Golino Secretario Scribente.

Proponente dicto Illustri Domino Marchione Deputatis num. 39. presentibus, che oggi si sono giontati, perchè detti Deputati dichiarino, si tenino per bene l'espedito per detto Illustri Signor Marchese proposto, e dicendo detti Deputati, che se li dichiarasse per detto Illustri Signor Marchese giontamente la quantità, di quello aveva da pagare; detto Illustri Signor Marchese replicò, che quello faria, quando essi Locati tenessero l'espedito per accertato; nel che detti Deputati havendone dimandato termine per tutto dimani fino a Venerdì considerario, se li è concesso detto termine fino a Venerdì otto del presente, nel qual giorno ad ore ventidue, giusta il solito debbiano essi Deputati venirne accinti a dichiarare il loro parere, senza licenza però congregarsi tra di loro in loco particolare *extra Aulam*, come alcuni di loro dimandano; ma che fra di loro possino discorrere come li piace sopra detto negozio.

Die veneris 8. May 1615. currente hora vigesima secunda assistentibus in Aula Regiæ Dohanæ Menæpecudum Apuliæ Illustri Domino Regente D. Berardino de Montalvo Marchione Sancti Juliani Locumtenente Regiæ Camere Summarie, Presidente Petro Jordano Ursino, ac Magnificis U. J. D. Didaco de Varela Auditore, Johanne Aloisio Corcione, & Francisco Antonio Bonito Credenziis ac Magnifico Barone Domenico Antonio de Sanctis Locumtenente Regiæ Dohanellæ Aprutii, me Francisco Golino Secretario Scribente.

Assistentibus quoque ibidem infra scriptis Deputatis, fuit per dictum Illustri Marchionem dictum, che già che oggi Venerdì è la giornata appuntata nell'altra sessione, ciascheduno di essi Deputati ha da dichiarare il suo parere, e la deliberazione per essi fatta circa li espedienti proposti per esso Illustri Signor Marchese: per ciascheduno di essi Deputati l'è fatta la seguente dichiarazione v3.

Notar Jacovo Pitasso dice che la qualità, & quantità delle condizioni potriano fare buono lo espediente proposto per detto Sig. Marchese.

Francesco Macerola dice lo detto.

Giorgio Cianfuno dice lo detto.

Il Dottore Giulio Cesare di Rinaldi dice, che non tiene per bene lo espediente.

Il Dottore Giuseppe Vespinio dice, che si sappi la quantità, perchè dopo si possi risolvere lo espediente.

Francesco Antonio de Chinno dice, che la quantità, e qualità delle condizioni potriano fare buono lo espediente.

L'Alfiero Giovanni Tomaso del Vecchio, dice, che non tiene per buono lo espediente.

Giovanno Antonio Colananni, dice, che l'espedito è buono, purchè la quantità del prezzo sia moderata, e non esorbitante.

Il Barone Gio. Federico Bucciarella, dice che non tiene per bene lo espediente.

Notar Pietro Bucinc, dice, che faria buono l'espedito, quando si levassero li abusi proposti, & non si allargasse la fida a maggior prezzo de' doc. 132. per migliaro conforme al solito.

Ercole Cognuolo, dice, che non tiene per bene l'espedito.

Giuseppe di Cocco, dice, che si numerano le pecore, e ciascheduno paghi per quelle pecore, che tiene.

Giuseppe Marchetto dice, che non tiene per bene l'espedito.

Il Barone Giuseppe Fierro, dice, che faria buono l'espedito quando si levassero gli abusi proposti, & non si alterasse la fida a maggior prezzo di doc. 132. per migliaro di pecore conforme al solito.

Il Dottor Fabrizio Meluccio, dice, che quando l'accordo, non eccedesse la fida di doc. 132. per migliaro di pecore, e se li dasse per le quantità delli erbaggi soliti, faria buono lo espediente.

Il Barone Gio. Donato Marchisiano, dice idem.

Il Dottor Annibale Tontulo, dice, che è espediente, sapendosi la quantità, e qualità.

Il Dottore Francesco Antonio di Marco, dice, che faria lo espediente buono, quando si levassero li abusi proposti, & che non se alterasse la fida a maggior prezzo, che a docati 132. per migliaro di pecore conforme al solito.

Il Dottor Fedele Manzo, dice, che lo espediente è buono, purchè non si alteri la fida.

Il Barone Giulio Izzo, dice; che faria buono lo espediente, quando si levassero gli abusi proposti, & non si alterasse la fida a maggior prezzo di duc. 132. conforme al solito.

Il Dottor Cesare Florino, dice, che lo espediente è buono, purchè non si alteri la fida.

Il Dottore Gio: Berardino Sperindeo, dice idem.

Il Dottor Gio: Maria Vespa, dice, che quando l'accordo non eccedesse la fida di duc. 132. per migliaro di pecore, e se li dasse la quantità degli erbaggi soliti, faria espediente.

Antonio d'Aloja, dice, che si numerino le pecore, e ciascheduno paghi per quello numero, che tiene.

Dominico Antonio Fortunato, dice, che faria buono le espediente, quando si levassero gli abusi proposti, & non se alterasse la fida a maggior prezzo di duc. 132. per migliaro di pecore conforme al solito.

Amico Pappone, dice idem.

Berardino Perrazzino, dice idem.

Gio: del Bianco, dice idem.

Nicola Angelo Papatto, dice idem.

Persio Ciccarella, dice idem.

Giuseppe de Angelis, dice idem.

Gio: Donato Morelli, dice idem.

Pompeo Ginetto, dice idem.

Fulvio Cenzo, dice idem.

Die Martis duodecimo ejusdem mensis May 1615. currente hora vigesima secunda, assistentibus in Aula Regie Dohane Menepseudum Apulie Illustris Domino Regente D. Berardino de Montalvo Marchione Sancti Juliani Locumtenente Regie Camere Summarie, & Domino Presidente Petro Jordano, ac magnificis U. J. D. Didaco de Varela Auditore, Johanne Aloisio Corcione, & Francisco Antonio Bonito Credenziis, & magnifico Barone Dominico Antonio de Sanctis Locumtenente Dohanellæ Aprutii, me Francisco Golino Secretario Scribente.

Ibidemque introeundibus Deputatis Generalitatis, numero triginta unius, Illustris Regens Deputatis ipsis proposuit, che per prendere l'ultima risoluzione in questo negozio della Dogana, è venuto a proponerli la quantità di quello, che si potrà pagare alla Regia Corte in questo accordo, che si tratta, già che così hanno dimandato, e concluso la maggior parte di essi Deputati nella ultima Sessione fatta a 8. del presente. E primo di fare detta dichiarazione detto Illustris Marchese ha detto, che quando la Regia Corte, non stasse tanto esauita per le occorrenti necessità per li precisi bi-

sogni

sogni de spese di guerra; giacchè questo Regno è lo propugnacolo della Cristianità, & il Rè nostro Signore l'unico difensore, l'Eccellenza del Signore Vicerè avrebbe usato della sua liberalità, lasciando la tassa in arbitrio de' Locati: però il tempo, e la necessità non dà luogo a questo buono animo, non però farò la proposta, senza usare i termini di Giustizia, e convenienza con Vassalli tanto fedeli, come sono tutta la Generalità, da chi credo non parerà soverchia, giacchè sua Maestà tutto lo spende in beneficio del Regno, per il quale più presto manda ordinariamente danari, che ne piglia. E per venire alla quantità se vi lascia in considerazione quello, che la Regia Dogana ha reso al Real Patrimonio da dieci anni a questa parte, dalla quantità conservata, se potria pigliare la decima parte per pagarla ogni anno alla Regia Corte da essi Locati per quello, che importa la fida ordinaria.

Lo che inteso per essi Deputati, è stato dimandato per la maggior parte di quelli termine di dui giorni, a rispondere, e fratanto di potersi congregare. E per detto Illustris Signor Marchese, si è ordinato, che circa la risoluzione potranno darla per Giovedì primo, quattordici del presente, e potranno congregarsi in questa medesima Rota, dove al presente si ritrovano essi *exentibus dicto Illustris Domino Marchione, Domino Presidente Jordano Ursino, ac Magnificis Auditore, & Credenziis remanentibus Deputatis predictis in Aula steterunt in secreto per hora, & postea pulsata hora vigesima quarta exiverunt.*

Die Sabati 16. May 1615. currente hora duodecima.

Assistentibus in Aula Regie Dohane Menepseudum Apulie Illustris Domino Regente D. Berardino de Montalvo Marchione Sancti Juliani, ac Locumtenente Regie Camere Summarie & Domino Presidente Petro Jordano Ursino, ac Magnificis V. J. D. Didaco de Varela Auditore; Johanne Aloisio Corcione, Francisco Antonio Bonito Credenziis, ac Barone Dominico Antonio de Sanctis Locumtenente Dohanellæ Aprutii, me Francisco Golino Secretario Scribente.

Dictus Illustris Dominus Marchio, introeuntibus in Aula Deputatis numero triginta, dixit: questa matina siamo uniti per concludere & fenire questo negozio della Generalità, con la Regia Corte, & perciò vedano essi Deputati si vogliano offerire, & fare detto accordo in pecore, o in denari, che tutto li rimette a loro elezione, & per detti Deputati è stata fatta offerta del tenor seguente v3. Che in quanto alla quantità essi Deputati si contentano di pagare ogni anno per la loro fida alla detta Corte per la quantità de due milioni di pecore, che fanno la somma di ducati 182000. -- però dichiarano essi Deputati, che fatto il conto strettamente, non viene, si nò duc. 179000. -- ma che per la buona volontà, che tengano al detto Illustris Signor Marchese, se contentano, che sia la detta

T. II,

D

summa de doc. 182000. E che si abbia a dare forma alla scrittura delli novi Deputati, che questa matina eligerà questo corpo de' Deputati di tal sorte, che ogn'uno tanto la Regia Corte, quanto li Deputati sia obligo a compiere, quello che si capitalerà, & non aggiustandose la Locatione, che non se intenda fatta cosa alcuna ita, et taliter concedano, et si obligano li detti Deputati per tutta la Generalità, che nessuno de loro habbia da pagare più di quello, che li tocca per la fida de' suoi animali, escludendo, che non habbia da pagare in nessun modo, se non ogn'uno per se, & non l'uno per l'altro.

Di più si contentano detti Deputati, che alla Regia Corte li resti liberamente per dare alli Massari la quantità, che verrà per un' anno fatto computo del più, & del meno, coacervata da dieci anni in qua la stima, et fatto il conto per li Magnifici Credenzeri, intesi essi Deputati Vecchi ordinarj, & la maggior parte di essi, & questi senza far altro escomputo di deduzione, o pagamento declarando, che si la Regia Corte affitterà manco carra di quello viene ut supra, che tutto quello affitterà meno, vada in beneficio delli Locati predetti, senza pagare cosa alcuna.

A rispetto del tempo dimandano detti Locati, che habbi a durare per cinque, o nove anni ad elezione di S. E. purchè non ecceda li nove, nè sia meno delli cinque, & finito detto tempo, che sia libero alla Generalità da redursi ad pristinum. E comechè bisognerà fare altre cose che occorreranno per questo negozio, & aggiustarlo, acciò se possi ponere pratica, & tutti li detti Deputati non potriano attendere a questo negozio, & conviene facilitarlo, però essi Deputati della Generalità, quà presenti hanno risoluto d' eligere siccome eligono dieci persone a chi si rimettino, e sono cioè i quattro Deputati Vecchi, nomine, il Barone Francesco Antonio Marchisciano, Francesco Macerola, Notar Jacovo Pitaffo, & Gregorio Cianfuno, & il Dottor Antonio de Marco, ed il Dottor Cesare Florino, li Dottori Fedele Manzo, e Fabrizio Meluccio, Giovan Antonio Colananni, e Notar Pietro Buccino, & che tenga forza la maggior parte di tale sorte, che succedendo alcuno giusto impedimento di non venirne tutti, che l'altri per la maggior parte possono risolvere, e questo de comune consenso in futurum v3., & primo.

Barone Francesco Antonio Marchisciano.

Giorgio Cianfuno

Dottore Aniballo Tontulo

Dottore Cesare Florino

Dottore Francesco Antonio de Marco

Dottore Fedele Manzo

Dottore Fabrizio Meluccio

Dottore Giulio di Rinaldo

Dottore Gio: Donato Morello

Gioseppe Vespino

Barone Giulio Izzo

Barone Gioseppe Fierro

Barone Gio: Donato Marchisciano

Ba.

Barone Gio: Federico Bucciarella

Notar Giacomo Pitaffo

Francesco Macerola

Domenico Antonio Fortunato

Antonio di Aloja

Berardino Pezzolino

Notar Cesare Sullo

Pompeo Ginetto

Gioseppe Marchetto

Col' Angelo Pupatto

Ercole Cugnolo

Perfio Cicarelli

Gioseppe de Angelis

Notar Pietro Buccino

Alfiero Gio: Tomaso del Vecchio

Notar Silvestro Lombardo

Et per ultimo detti Deputati supplicano S. E., che per aggiustare, et mettere in pratica questo negozio habbia mandare a tempo della Locatione detto Illustre Signor Marchese Regente D. Berardino Montalvo, & con questa condizione hanno confessato, & dato il sopra di più delli due milioni, fino al numero delli duc. 182000.

*Capitoli contenuti nel Pubblico Istrumento stipulato in Foggia
a 25. Novembre 1615.*

IN primis. La Generalità predetta per le suddette cause, & altre se contenta per il tempo, che durerà detta convenzione, che sarà di nove anni in basso, purchè non sia meno de' cinque anni, conforme comanderà Sua Eccellenza, pagare alla Regia Corte ducati cento ottantadue millia ogni anno, inclusi ducati tremillia annui, che si sono dati a rispetto di detto Signor Marchese, acciò Sua Eccellenza ci facci grazia, che detto Signor Marchese l'anno seguente venga a mettere in pratica, & in esecuzione, questo negozio, come è di convenienza, & necessità, per essere persona così capace, & integra: Quali ducati cento ottanta due millia se averanno da ripartire per la quantità delle pecore, che in qualsivoglia di detti anni di detta convenzione si troverà notata, o per professione, ovvero per numerazione, o di altro modo si farà, & durante il tempo di detta convenzione, essa Generalità, e suoi Locati non siano obbligati pagare più, che per detta quantità, ut supra, etiam che le loro pecore aumentassero in qualsivoglia numero, etiam grossissimo, & perchè così si è convenuto, e per tale rispetto si è ultimato detto accordo. Et essa Regia Corte dà, e concede, durante il tempo di detta convenzione integramente tutti gli erbaggi ordinarj, ed extraordinarj soliti ad essa Generalità, & suoi Locati, senza altro pagamento, conforme essa Regia Corte l'ha posseduto, & tenuto, o avere possuto, possedere, & tenere per il tempo passato fino al presente: eccetto che per la infraferitta quantità, che se rilascia a beneficio di

di essa Regia Corte, che se possa affittare per uso di coltura; & a carico di essa Regia Corte resti il peso del pagamento si fa per detti erbaggi ordinarij, & extraordinarij soliti a qualsivoglia persona.

2. Item, da che essa Generalità piglia il pagamento predetto accertato, la Regia Corte non possa tenere affittato per uso di coltura per qualsivoglia anno più di carra ottocento trentatrè, che tanto recade calcolati insieme gli affitti predetti per gli ultimi dieci anni, conforme si è trattato, & convenuto; & ancorchè dette carra ottocento trentatrè fossero più, o meno, secondo il calcolo, ci contentiamo, che restino per dette carra ottocento trentatrè, senza venirse ad altro calcolo, & più de detta quantità non ne possa affittare per qualsivoglia causa; si bene per convenzione espressa non facendo la Regia Corte tutta la quantità di detti affitti di carra ottocento trentatrè; si è convenuto, che vada in beneficio di essa Generalità, & suoi Locati, & essa Regia Corte non possa pretendere pagamento alcuno per detti affitti, che farà meno di detta quantità di carra ottocento trentatrè, verum essa Regia Corte non possa affittare Terreni saldi vergini, mai affittati; ed il presente Capitolo se intenda a consiglio de' Savj.

3. Item, atteso che essa Generalità si è contentata fare detto pagamento, ut supra, che realmente piglia, tutti gli erbaggi di essa Regia Corte tanto ordinarij, quanto extraordinarij soliti: ancorchè non fosse obbligata, nè tenga necessità di tanta quantità per ciascuna; & de più anco il pagamento di quello importa, il de più di detti erbaggi ordinarij, & extraordinarij soliti, essa Regia Corte cede, & relassa a beneficio di essa Generalità, & suoi Locati il Jus, & diritto, che ad essa Corte spetta, & può spettare per la dispensazione degli erbaggi extraordinarij insoliti, tanto per uso di loro pecore, quanto di animali grossi; di modo che sia lecito ad essa Generalità, & suoi Locati in generale, & in particolare, come meglio parerà ad essa Generalità, e disporrà al presente, & in futurum, durante detta convenzione, pigliare, & servirsi di detti erbaggi extraordinarij insoliti, e senza essere obbligati di pagamento alcuno alla Regia Corte per qualsivoglia causa; ma solum pagare alli Padroni di detti erbaggi il prezzo, che potrà convenirsi con detti Padroni, non eccedendo il prezzo solito, seu stima, nel pigliare, e servirsi delli quali erbaggi essa Generalità, e suoi Locati subentrano, durante il detto tempo in luogo, grado, & privilegio di essa Regia Corte, con le medesime ragioni, azioni, & prerogative, praesertim de prelatione, eo modo, & forma, che detta Regia Corte si è servita, e possuta servire per il passato fino al presente giorno in pigliare, & servirsi di detti erbaggi; circa la esecuzione delli quali li Ministri, che governeranno essa Regia Dogana siano obbligati, & con effetto executione Reali a favorirli, proteggerli, & mantenerli in detta

ra.

ragione; verum servendosi alcuno particolare Locato di qualsivoglia di detti erbaggi extraordinarij insoliti il diritto della dispensazione di detti erbaggi, vada in beneficio di essa Generalità; e de più essa Regia Corte renuncia, e cede a beneficio di essa Generalità le pene di scommessioni, & così di controvenzioni tanto per causa di pecore, come di animali grossi, eccetto le pene di scommessioni, che si commettono da Buoi di Malsari di Campo pugliesi, quali restano a beneficio di essa Regia Corte, & essa Generalità possa fare esigere dette pene di scommessioni, & controvenzioni del modo, & forma, che essa Regia Corte l'ave esatto, e possuto esigere per il passato fino al presente, con destinare Commissarij per detta esazione; verum la emenda del danno resti a beneficio del Locato, che patirà il danno.

4. E dippiù per la occasione predetta si domanda per convenzione, che essa Regia Corte conservi essa Dogana, Generalità, e suoi Locati in tutte le grazie, privilegi, immunità, franchigie, e prerogative tanto di Dazj, Gabelle, passj, ed altro qualsivoglia pagamento; quanto della prerogativa del Foro, e giurisdizione per altra qualsivoglia causa, spettante ad essa Dogana, e Generalità, concesse, date, & confirmate ad essa Dogana, Generalità, & suoi Locati, seguaci, loro animali, & altri qualsivogliono robe per tutti li tempi passati, fino al presente giorno dalli Serenissimi retro Rè, loro Vicerè, Regia Camera, & altri Ministri Regj, & de novo, quatenus opus sit, Sua Eccellenza di nuovo conceda ad essa Regia Dogana, Generalità, & altri, ut supra, tutte le sopradette immunità, franchigie, liberalità, prerogative, & altri qualsivogliono privilegi concessi ut supra, & praesertim le Regie Istruzioni di essa Regia Dogana, & capitoli, & grazie date, & fatte dall' Illustrissimo, & Reverendissimo Signor Cardinale Granvela a tempo fu Vicerè di questo Regno, & Banni da sua parte emanati, & quanto dalla Regia Camera è stato determinato per decreti, e provisioni, o da essa Regia Dogana, e suoi Doganieri, che pro tempore sono stati; & altri suoi Governadori è stato ordinato per banni, decreti, & in qualsivoglia altro modo per tutto il tempo passato fino al presente giorno, con clausole, che dette grazie, capitoli, decreti, e provisioni si abbiano per espressi nel presente Capitolo, come se fussero inserti de verbo ad verbum, quocumque abusu sublato.

5. Item, che al pagamento, ut supra, dopoi notate, & descritte le pecore di ciascuno nelli libri di essa Regia Dogana nel modo, si provvederà per essa Generalità per la rata, che a ciascuno toccherà, sia ognuno tenuto, & obbligato pagare; di modo che l'uno non sia tenuto per l'altro; ma si osservi del modo, che si è osservato per il passato nella esazione, che ha fatta la Regia Corte; ita, & taliter, che dopo descritti detti Locati, ut supra, la esazione resti a peso, & rischio di essa Regia

Corte

Corte, & l'obbligo di essa Generalità s'intenda *tantum* della detta quantità *ut supra*; di modo che fatta detta annotazione, & descrizione, non sia obbligato ad altro; & detto pagamento si esigga nel mese di Maggio, & come si è esatto per il passato, & quelli restassero a residuo, si espediscono li Commissarj contra loro per il giorno della Maddalena con il Jus di esigere il tre per cento *tantum*, conforme per il passato si è sempre osservato; dimodochè ogni Locato sia obbligato solamente per quello, che li tocca di pagare per le sue dispensazioni, & pecore, & non per altra somma.

6. Item, che succedendo mortalità generale di dette pecore per male intervenuta, o altra qualsivoglia causa, per la quale mancano un terzo almeno di esse pecore, che si trovassero in detto anno professate, o numerate, oppure il mancamento succedesse per causa di guerre, che Dio non voglia, in tale caso se le faccia l'escomputo conforme al solito, e per li anni seguenti, che durerà detta convenzione se intenda rotta, ed annullata detta convenzione ad arbitrio delli Locati.

7. Item, che tutte le pecore di detta Generalità di qualsivoglia Provincia, e luogo, che sono solite a venire sotto la Regia Fida ordinaria per il passato fino al presente anno siano obbligate a venire, pagare, et contribuire *pro rata eorum pecudum* a detto pagamento *ut supra*; *ita, & taliter*, che in modo alcuno si possano sottrarre dal detto pagamento *quovis quesito colore etiam*, che fossero passate *ad quoscumque possessores*, in potere delli quali s'intendono passate, affette di detto peso, et obbligo di detto pagamento, et ancorchè non venissero, si possono ex officio notare, et descrivere, et da quelli esigere lo intero pagamento, come se realmente fossero venuti, et avessero goduto lo erbaggio di detta Regia Corte, non facendosi però pregiudizio alle pecore rimaste, che devono pagare alla Regia Corte, et all'allistamento dello bestiame grosso, et altri animali, che non vanno sotto la fida ordinaria delle Locazioni della Puglia.

8. Item, che quelli venivano al governo di essa Regia Dogana abbiano in tutti i modi da fare la Locazione, e dare le Liste per il primo di Novembre, et acciò in detto tempo siano notate, et professate le pecore, si faccia Bando, che ognuno per li venti di Ottobre abbia professate le pecore, & dato in nota il vero numero di esse pecore reali, cioè vive; et chi per detto tempo non le avrà professate, se li possa ex officio notare il numero delle pecore reali, che si troverà notato l'anno precedente, et se li faccia pagare la pena de' ducati dieci per qualsivoglia centinaio di dette pecore.

9. Item, che nel fare gli affitti predetti, essa Regia Corte faccia osservare inviolabilmente le distanze di passi duecentocinquanta avanti la Posta, et passi centocinquanta ai lati, et posteriori; et a rispetto degli affitti, che la Regia Corte farà prima della Locazione sia lecito a' Locati pascolarsi l'erba

erba fintantochè la romperanno, pagando la rata, dell'erba per il tempo, che l'avranno pascolato; & per quelle Terre, che si affitteranno *post Locationem* non possono romperli fino alli dodici di Febraro di ciascun'anno, & farsi ordine a' Massari affittatori, che fra otto di dopoi fatto l'affitto, abbiano a segnare le terre, che affitteranno, conforme al che sta disposto per l'Illustrissimo, & Reverendissimo Cardinal Granvela per il Capitolo.

10. Item si ha da supplicare Sua Eccellenza, che essa Regia Corte abbia da conservare, & *quatenus opus est* reintegrare essa Generalità in tutti li Tratturi, Riposi, et Pascoli, che per tutto il tempo passato fino al presente giorno sono stati concessi, destinati, & rilasciati per comodità di essa Dogana, e suoi Locati, et così anco reintegrarla nelle Locazioni ordinarie, & erbaggi extraordinarj soliti per ritrovarne quasi tutti occupati, et perciò supplicare sua Eccellenza, voglia destinare detto Signor Marchese per effettuare detta reintegrazione; giacchè è negozio, che tanto importa alla Regia Corte, & questo senza spesa di essa Generalità.

11. Item, che gli vacui delle Masserie ordinarie di Campo restino a beneficio di essi Locati, da pascolarsene gratis nel modo, & forma disposto, et ordinato nel Capitolo nono del Cardinal Granvela, il quale adunque si abbia da osservare, & questo ancorchè li Padroni di dette Masserie si trovassero tenere licenza, e per l'avvenire l'ottenessero da sua Eccellenza, o Regia Camera della Sommaria di poterli guardare detti vacui, o almeno non si possa contravenire a detto Capitolo senza licenza in specie di Sua Eccellenza, intesi il Regio Fisco, e l'Procuratore di essa Generalità, et in quello si ha da supplicare Sua Eccellenza.

12. Item, che essa Regia Corte, o chi governerà essa Regia Dogana abbia da concedere le passate nel Mese di Aprile, Maggio, o Giugno ad arbitrio de' Locati tanto di pecore, quanto di animali grossi, ogni volta, che la Regia Corte averà fede, che li Locati tengono infondacata tanta Lana, quanto importa la Fida, che averà da pagare, non sia astretto al pagamento finchè non averà fatta la vendita di detta Lana, acciò essa Regia Dogana non venghi a patire per il ritardare di dette passate.

13. Item, che negli allistamenti di bestiami grossi si abbiano da destinare Cavallari ordinarj almeno uno per Paranza, a' quali si dia ordine nelle loro commessioni che non allistano Cavalli, nè giumente domite, atteso mai sono stati soggetti a Fida, & presertim quelle, che servono per uso di Masserie di pecore; et acciò questo si osservi, e non si commetta frode nelle quantità di animali, si devono allistare, si dia ordine, e modo conveniente a detti Commissarj quando si destinano, come meglio parerà a chi li destinerà, intesi li Deputati di essa Generalità.

14. Item, perchè si è vista la ruina, che apportano li porci in guastare li Regj Tratturi, & Tavolieri delle Poste, per questo essa Regia Corte proi-

bisca,

bisca, che detti porci non abbiano da pascolare in detti Tratturi, Poste, & Erbaggi della Regia Corte.

15. Item, da che per esperienza si è visto, che il maggior danno, che succede ad essa Regia Dogana, & Generalità si causa per la mutazione di chi la governa da anno in anno, poicchè il suo governo consiste più in pratica, ed osservanza delle cose di essa, che in altro; per questo quello, che l'avrà da governare, abbia da essere nominato a detto governo da essa Generalità, o sia di spada, & Cappa, o Ministro di Toga, solum per il tempo, che durerà detta Convenzione, & non si possa ammuovere senza istanza di essa Generalità, del che si supplica quanto si può Sua Eccellenza, per essere cosa tanto espediente sì per la Regia Corte, come per essa Generalità.

16. Item, essa Regia Corte abbia tenere gli Officiali soliti per ministrare la giustizia, & proteggere essi Locati in particolare nello scendere in Puglia, e così nel salire alle Montagne, & che non si facciano Officiali extraordinarij, dalli quali si causano molti inconvenienti; ma li ordinarij si destinano alli Passi, et alli Ripartimenti delle Locazioni, & così agli altri negozj correnti tocasse a detta Locazione ordinaria, per esserne persone pratiche, e devono assistere senza pagamento alcuno da farsi da essi Locati, come per prima si è osservato, & sia provisto per Istruzioni, ed altre ordinazioni di essa Regia Dogana.

17. Item, acciò non succeda alcuno errore, e frode nel notare le pecore a tempo si farà la professione di esse, o numerazione, o di altro modo si risolverà, che si piglierà per espediente, ed acciò si notino li veri nomi, & non ne nascano incogniti, sia lecito ad essa Generalità deputare persona pratica, quale intervenga, & assista in tempo del ricevere le pecore; & poi, & in particolare a tempo si fanno gli affitti per la Regia Corte insieme con li Signori Credenzieri, & le sia lecito pigliarsi copia di quanto vorranno dalli libri di detti Credenzieri gratis, & che debbiano intervenire nel fare il ripartimento del pagamento; essendo cosa conveniente, essa Generalità tenga persona, da quale sia informata di tutto quello, che possa, & possa rimediare, occorrendo agl'inconvenienti, che potessero sortire.

18. Item, che sia lecito ad essa Generalità, e suoi Locati per suo buon governo gli erbaggi extraordinarij soliti ripartirli, & assegnarli alle Locazioni per uno, due, o tre anni, oppure per tutto il tempo, che durerà detta convenzione, etiam per ragione di stima, acciò ognuno abbia la parte sua del buono, e del giusto, ed ogni Locazione abbia pensiero di riguardare la rata, che li assegnerà di detti erbaggi per suoi risori, & così anco possa pigliare altri espedienti per suo buon governo, concernenti alle Locazioni, erbaggi, e modo di ripartire *ita, & taliter*, che par-

rendo ad essa Generalità, & suoi Locati aggiustare le Locazioni per uno, due, o più anni, possa farlo tanto in generale, quanto in particolare.

19. Item, che li Padroni degli erbaggi soliti siano obbligati consegnare detti erbaggi intatti, e senza danno sì di animali, come di fuoco, & in caso contrario siano obbligati all'emenda, ed altro, *eo modo, & forma*, che sono stati per il passato fino al presente; & che essa Generalità, & Locati possono riguardare, & fare riguardare gli erbaggi di essa Regia Corte dal dì di S. Angelo di Settembre in poi da' Guardiani si destineranno per li Locati, o di altro modo si piglierà espedienti, senz'acchè gli Officiali, & Cavallari della Dogana s'intromettono, eccetto in quanto quello, che spetta della guardia a rispetto delli Buoi delli Massari di Campo di Puglia, nè in altro s'intromettano, se non in quanto se ne facesse istanza da essi Guardiani, o altro, acciò li diano ajuto, & favore, al che siano obbligati senza pagamento alcuno, & che la pena delli dannificanti siano di essa Generalità, come si è detto di sopra; eccetto però li Buoi delli Massari di Campo di Puglia, la pena delli quali vada in beneficio della Regia Corte, restando però la facoltà tanto a' Locati, come a' Massari delle dilazioni, che se li vuol dare delli dieci dì.

20. Item, che gli erbaggi extraordinarij insoliti atti a pecore si abbiano da dispensare *post Locationem* alli particolari, che li domanderanno, quali siano tenuti di pagare il prezzo alli Padroni, & lo diritto della Corte alla Generalità, & detta dispensazione si abbia a fare, conforme alla giusta stima.

21. Item, per evitare tanti inconvenienti, che sono notorj, causati dalli Guardiani delle Massarie di Campo, si supplica Sua Eccellenza, che voglia ordinare, & fare emanare bandi, che detti Guardiani non possono andare armati di qualsivoglia sorta d'armi, & in particolare di Archibugio, & questo sotto formidabile pena; ma che possono solo andare armati di armi in aste, & ordinare a chi averà da governare detta Regia Dogana, che così faccia osservare inviolabilmente, etiam colli Guardiani della Dogana.

Et con tutti li Capitoli, & patti prescritti se intenda divenuto a detta convenzione di estenderne a consiglio de' Savj di essa Generalità in ampia forma.

Et magis, cum fuisset datum intelligi ipsis Deputatis fuisse mentis Suae Excellentiae habere aliquam aliam summam ultra dictos ducatos centum octuaginta duos mille, ut supra oblatos, obtulerunt prout offerunt alios ducatos decem mille annuos, durante dicta conventionem tantum solvendos, cum eisdem conditionibus, pactis, & temporibus, ut in praefata conclusione praesenti Capitulatione, & memoriali per eos formato, quod est tenoris sequentis. Illustrissimo, & Excellentissimo Signore. Li Deputati della

Generalità delle pecore della Dogana di Puglia ricordano a Vostra Eccellenza, come nel Mese di Aprile prossimo passato fu trattato, per evitare molte angarie, travagli, & incomodità, che riceveano da Commissarij, che si destinavano per servizio della Dogana, di fare un pagamento uniforme per qualche anno di ducati cento ottantadue mila ogni anno, da pagarsi, conforme appare in alcuni Capitoli, alli quali si riferiscono, & alle conclusioni apposte in essi, & fra li altri supplicarono Vostra Eccellenza restar servita di comandare, che dovesse tornare in Puglia questo Novembre il Signor Marchese di S. Giuliano Locotenente della Regia Camera, acciocchè come Persona di tanta integrità, ed informatissimo delle cose della Regia Dogana, & per il zelo, che tiene del servizio di Sua Maestà, dovesse anco finire di mettere in esecuzione detti Capitoli trattati con sua signoria, lo Aprile passato in molte giornate con straordinaria diligenza; ed essendo già venuto il Signor Marchese, conforme allorchè loro supplicarono, & avendo anco inteso la intenzione di Vostra Eccellenza, che desiderava di avere qualche altra somma, oltre delli detti ducati cento ottantadue millia hanno risoluto di donare a Sua Maestà altri annui ducati dieci mila, pagabili nell'istesso modo, & con le istesse condizioni, & per lo istesso tempo di cinque anni, che durerà detta Capitolazione nuova, come hanno supplicato, che debba durare non per minore tempo con sicura speranza di essere favoriti sotto lo scudo delle sue grandezze, & urbanità di Vostra Eccellenza, e protezioni, con le quali sono certi, che non solo detta Generalità si conserverà; ma riceverà ogni dì maggiore aumento per maggior servizio di Sua Maestà; supplicano però Vostra Eccellenza a ricevere questa offerta, con la volontà, colla quale la fanno, & per un minimo segno dell'animo loro, con il quale sono sempre pronti di spendere quanto tengono, e la propria vita per servizio di Sua Maestà, & de Vostra Eccellenza.

Quibus ordinibus sic assertis, & præinsertis asseruerunt dictæ Partes, Capitula prædicta fuisse relata, & discussa in Collaterali Consilio, & coram dicto Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege, & fuerunt per eundem remissa eidem Domino Regenti Marchioni Sancti Juliani, ut illa exequantur, & propterea dictæ Partes, quibus supra nominibus, & quælibet ipsarum, prout ad unamquamque ipsarum Partium spectat, & pertinet ad invicem ratificaverunt, emologaverunt, & acceptaverunt, prout iterum, & de novo ratificant, emologant, & acceptant supradicta præinserta Capitula, ac subscriptum præinsertum memoriale de verbo ad verbum, ut in eis jacet a principio usque ad finem, eorumque ratificationes, approbationis nomine roboraverunt, & roborant, & iterum, & de novo quatenus opus etiam contenta, promissa, apposta, & declarata in eisdem Capitulis, & memoriale, prout, & permittunt infra tempus annorum quinque durare tantum debitum adunquem sortiatur effectum.

De-

Declarantes dictæ Partes, quod tempus contentum in primo Capitulo respectu annorum novem, vel quinque, quod dicta conventio est duratura; fuit conventum, & declaratum, quod durare habeat per annos quinque tantum numerandos a primo die præsentis Mensis, quia &c.

Istruzioni che si danno per la Regia Camera della Summaria a voi Gio: Antonio di Filippo Regio Cavallaro della Regia Dogana delle pecore di Puglia di quel, che avete da eseguire, & osservare, & del modo avete da eseguire detto Ufficio, tanto per servizio della Regia Corte, buon governo, conservazione, & aumento di detta Dogana, come per beneficio delli huomini di essa, & altri Negozianti, & anco per conservazione delli privilegi, immunità, esenzioni, & franchizie di detta Dogana, conforme appare in virtù de decreto di detta Regia Camera delli due dì Marzo 1617., quale si conserva in banca Magistri Actorum Rivera.

IN primis detti Officiali, ed ogn'uno di essi si debbia trovare in Foggia alli 30. di Agosto di ciascun'anno senz'altra requesta, nè ordine, per ricevere le proviste de primi tempi, conforme l'ordine se li darà a questo effetto.

2. Item, detti Officiali a tempo, che faranno residenza nelle Città, Terre, e luoghi dove faranno deputati, o che vacaranno in alcun'altro servizio della Regia Corte, che si commettesse, debbiano fare il servizio, ed esercitare loro officio con quella diligenza, fede, ed integrità, che si conviene, & sono obbligati, senza che se intenda lamentazione di essi di nessuna sorte, & debbiano proteggere, & favorire gli Uomini, & fidati della Regia Dogana al giusto, & non permettere che siano oppressi, nè gravati, nè che essi indebitamente l'aggravano, & che se l'osservino le loro prerogative, immunità & franchizie, & quando partono da loro residenza non possono lasciar sostituto.

3. Item, nel suo luogo di loro residenza, dove per noi faranno deputati, debbiano, e possono decidere, & terminare, come le parerà di dovere tutte, & qualsivoglia differenze, che nasceranno tra gli Uomini di Regia Dogana, ovvero tra essi, e li Cittadini delle Città, & Terre, dove faranno residenza, ed altri Negozianti, summariamente *sine scriptis* conforme lo stile di detta Regia Dogana, e benvero, quando accadesse causa de importanza, & li bisognasse farci atti, & procederci ordinariamente, possono, & debbiano procedere fino alla interposizione del decreto, & prolatione di sentenza esecutiva, & mandare poi gli atti alla Regia Dogana, che ricevuti, e riconosciuti, si possa provvedere secondo farà di giustizia.

E 2

4. Item

4. Item, che in tutte le Cause Criminali, che accaderanno tra essi fidati di Dogana, ed altri, qualsivogliano detti Officiali, e ciascuno di essi in la sua giurisdizione debbiano procedere a pigliare l'Informazione, ed alla cattura delli delinquenti quando il caso lo ricercasse; & mandare subito a detta Dogana li Carcerati con l'Informazioni, acciocchè ricevuti, e visti, si possa procedere, e provvedere, come conviene di giustizia.

5. Item, occorrendo, che detti Officiali detengono carcerati alcuni, che la cognizione di loro Cause spettasse alla Dogana, debbiano in caso della pleggeria abilitarli di presentarsi ad essa Dogana fra un breve termine, & non liberarli a pleggerie, o *in forma*, come sogliono detti Officiali, perchè le Cause si finiscano, e non siano immortali.

6. Item, provvedono, che li fidati, ed Uomini di Dogana non siano impediti, & vietati da Baroni, Università, ed altre persone, di pigliare acqua, far legne, paglia, & falascine per uso loro, & de loro animali in li Territorj, e ristretti di detta Regia Dogana, Ristori, e transiti etiam in altre Locazioni fertili, ed abbondanti di dette legne, paglia, & falascine, conforme le Reali Istruzioni, e banni.

7. Item, si ordina a detti Officiali di Dogana, che non debbiano tenere pecore, nè altri animali nelli pascoli, & Territorj, & fida di essa Regia Dogana directe, vel indirecte per essi, ne per interposita persona, sotto pena riserbata ad arbitrio di S. E. e della Regia Camera, & all'accusatore di detta fraude, quando occulti si teneffero questi animali da detti Officiali, si darà la quarta parte di detti animali, & sarà tenuto segreto.

8. Item, detti Officiali non debbiano nè per se, nè in compagnia di altri il loro nome fare, e far fare Industria, & Mercanzia, ne' campi di grano, sotto pena di privazione di loro officio.

9. Item, che detti Officiali nè per dono, nè per impronto, nè per altro contratto, non debbiano tenere danari, nè altra cosa, che sia di Uomini, & fidati di Dogana, nè da loro Garzoni, & ministri, nè di altri per essi publice vel occulte, aut alio quovis modo, sotto pena di privazione di loro officio, ed altre riserbate.

10. Item, se li ordina, che tanto in tempo, che faranno in la loro residenza, quanto a tempo, che faranno nella custodia delli passi, così all'andare della Dogana, come al calare, non debbiano ricevere publice, vel occulte, nè per loro stessi, nè per interposita persona, nè in qualsivoglia modo da detti fidati di Dogana loro Ministri, nè da altro, danaro, cacio, pecore, aini, castrati, crapetti, & pelle, & altre sorte di robe per nessuna Causa etiam, che detti Fidati, & Ministri ci l'offeriscono spontaneamente, & perdono, ma debbiano avere le mani monde, & non commettano nessuna sorte di estorsioni, sotto la pena predetta, & così quando vancano alle numerazioni delli bestiami grossi, & minuti *extra Locationem*, o per altro servizio della Regia Corte.

11. Item, quando detti Officiali, o alcuni di essi con ordine della Regia Dogana interverrà nel Ripartimento, che fanno li Locati de loro Locazioni, & Erbaggi, per evitare le fraudi, et errori, non debbiano essi Officiali parlare in favore di nessuno, ma debbiano assistere, in detto Ripartimento per l'effetto predetto, acciò li poveri non siano oppressati, nè gravati.

12. Item, se li ordina, che debbiano *adunquem* eseguire, ed osservare gli ordini, che se li diranno, e faranno del detto Tribunale della Camera, et da detta Regia Dogana per servizio della Regia Corte, conforme il tenore di essi, senza fare abilità, nè per rispetto nessuno, sotto la pena predetta.

13. Item, avvertiranno detti Officiali di Dogana, che nessuno Officiale di dette Città, e Terre, tanto Regj, come de Baroni, può, nè deve intramettersi per qualsiasi Causa, Civile, Criminale, sive Mista con li Uomini di detta Dogana, tanto Padroni, come Garzoni, Buttari, Pecorari, Pastori, ed altri Ministri, et quelli, che sequitano detta Dogana al calare, stare, salire, et quelli, che per suo servizio restano l'Estate in Puglia in virtù de' Privilegj concessi a detta Dogana, ed altre Regie provisioni sopra ciò espediti, et presumendo alcuno de intramettersi, si deve subito ad ogni semplice requisizione nostra, o di nostri Officiali rimettere i Carcerati, informazione, ed atti contra essi presa, et fatti gratis, et senza pagamento, nè impedimento alcuno, fannosi fede, che tali Carcerati siano Uomini di Dogana soggetti alla sua giurisdizione.

14. Item, che detti Officiali di Dogana, et loro Servitori, et cost ancora tutti li Uomini di detta Dogana possono andare armati di giorno, et di notte con fuoco, e senza fuoco *impune* in virtù de loro Privilegj, ed altre Regie provisioni, et commettendosi per alcuni di essi alcuno eccesso non si abbia da conoscere da altro Tribunale, eccetto che da essa Regia Dogana suo Giudice competente.

15. Item, che ciascuno di detti Officiali in quelle Città, Terre, e Luoghi, dove per noi sarà destinato per residere per il servizio, et beneficio antedetti per il prendere dell'Informazioni, et formare de' processi, che accaderanno, come di sopra è detto, ed altro, che bisognasse, debbia tenere il Mastrodatti con nostra commessione, et non servirli di altro Mastrodatti, che del detto da eligersi, et nominarsi.

16. Item, accadendo, come alcune volte accade per li Uomini di Dogana con loro bestiame farsi danno in Difense, Mezzane, ed altri Erbaggi, o seminati de' particolari, volemo, che detti uomini siano tenuti all'emenda, & refazione del danno da estimarsi da persone non soggette, con intervento dell'una parte, e dell'altra, conforme allo stile della Regia Dogana; l'apprezzo del danno delli seminati si abbia a fare in tre volte, e l'ulti-

l'ultima volta alli cinque del mese di Aprile, & secondo detto ultimo apprezzo astringersi li dannificanti dell'emenda del danno, però quando si facesse apposta, volemo, che astringono li dannificanti a pagario di continente, fatto che sarà l'apprezzo, oltre della pena da esigersi per noi da essi dannificanti.

17. Item, quando accadesse alcuna tempesta di neve, per lo che detti uomini di Dogana fussero necessitati per non potere tenere nelle Poste le pecore, farle scanzare, e farle andare in altri luoghi sicuri per non farle patire, & nell'andare, & scanzare, che facessero per tal necessità, fussero costretti farli andare per dentro alcune Difense, Mezzane, vigne, & seminati per non poter far altro, facessero alcuno danno, & li Patroni volessero detrattarli, & cacciarli, debbiano detti Officiali favorirli, come conviene, & poi farlo emendare quel danno, che facessero.

18. Item, che detti uomini di Dogana tanto al calare, che faranno in Dogana, seu in Puglia, come al tornare in Montagna con loro bestiame al tempo solito, possano per qualsivis Territorio di qualsivis Università, o Barone, stare, passare, pernottare, lignare, et erbare per ore 24.; facendo buon tempo, ed andando a passo, & avendo patito alcun disturbo di mal tempo per camino, possono demorare per tre, o quattro dì, & quando il bisogno ricercasse per governo di detto bestiame, senza impedimento, nè pagamento alcuno, così come si ordina, & comanda per li banni Regj emanati per ordine dell'Eccellenza del Signor Vicerè del Regno.

19. Item, quando alcun uomo di detta Dogana per non sapere allegare le loro ragioni in loro favore li privilegj, che tengono, facessero alcuni Istrumenti, o obliganza, o altra scrittura, & renunciassero loro foro, & giurisdizione di detta Dogana, volemo, che dette renuncie non abbiano effetto in pregiudizio di essa Dogana.

20. Item, advertino detti Officiali, che quando alcun uomo di Dogana facessero alcuno danno con loro bestiame, che non si possa eseguire, prendere, nè detenere bestiame loro, nè bestiame di soma, ma solum possa pigliarsi il pegno per segno del danno fatto, e portarsi alli detti Officiali, quali possano, e debbiano fare emendare il danno, ovvero farli dar plegeria di pagare il detto danno, secondo da noi sarà giudicato.

21. Item, perchè alcuna volta per gli uomini delle Città, e Terre di Puglia, ed altri luoghi dove praticano li uomini di detta Dogana si sogliono fare a quelli diversi offese, advertono detti Officiali, che detti uomini, quali offendessero di qualsivis modo, non ne possono, nè devono conoscere gli Officiali, & Capitani delle Terre, ma essi Officiali di Dogana, perchè in virtù degli amplissimi privilegi di quella ponno traere altri in detta Dogana, & non esserne trattati in altro foro per causa qualsivis civile, o criminale, e mista, & perciò detti Officiali quando accaderà di farsi

farsi qualsivis sorte di offesa a detto di Dogana per qualsivis persona, procederanno al pigliare dell'Informazione, & alla captura di quelli, che facessero tali offese, conforme il caso ricercherà, & trasmetterli in Dogana con dette Informazioni, per poterli procedere, come conviene di giustizia.

22. Item, perchè li uomini di detta Dogana in le ferie, che si fanno per le Città, e Terre di Puglia, ed altri luoghi, sono soliti andare, dimorare per loro negozj, & precepire denari di panni, pelle, lane, ed altri, per poter compiere al pagamento della Regia Fida; advertono detti Officiali, che per dette ferie in virtù di detti Privilegj, ponno andare armati di giorno, e di notte, con fuoco, & senza, che non li possa esser dato travaglio, nè impedimento alcuno da nessuno Officiale, nè altro qualsivis da intrometterli con essi in cos'alcuna.

23. Item, quando accadesse perderli, o smarrirsi alcuna sorte de Bestiame grosso, o minuto, degli uomini di Dogana, o pervenisse in potere de alcuni altri di essa medesima Dogana; detto Bestiame si abbia da portare in potere degli Officiali di Dogana, li quali li abbiano da tenere, e far governare, fino a tanto, che si ritrovi il presente, & trovandosi detto Bestiame in potere di alcuni uomini del paese, siano obligati mostrare, come li è pervenuto in potere, e non ritrovandosi il Padrone, giunto, che sarà il bestiame predetto in potere di detto Officiale per spazio di otto dì, debbia il medesimo quello portare, o mandare in Dogana, e similmente quando capitassero alcune sorte di bestiame, quali si dicono favanesi, che non si trovasse il Padrone, debbia farlo venire in Dogana.

24. Item, trovando alcune quantità di pecore gentili, quali non stasero Doganati, e per lo tempo passato fusse stato solito di starci, debbiano detti Officiali di Dogana pigliarli, e sequestrarli per la Regia Corte, finchè il Padrone di quelle mostrerà con che ragione le possede, e da chi l'ha comprate, ed a che tempo, e darne detto Officiale subito avviso, per poterli ordinare quello avrà da eseguire.

25. Item, perchè la Regia Corte suole affidare per bestiami a diversi prezzi, e tra gli altri ci sono diversi paesani, li quali affidano i loro bestiami per non aver erba dalla Regia Corte, così come non ne hanno, ma per le franchizie, & pagano docati dodici per migliaro di pecore, advertendo detti Officiali che le dette Franchizie delli detti uomini, che si affidano del modo predetto per docati dodici per migliaro di pecore, se intendano per li passi in lo andare, e ritornare che faranno da un luogo ad un altro, e di non poterli eseguire in detto bestiame affidato, ut supra, per qualsivis debito universale, e particolare ancora, che fussero pagamenti Fiscali, avendo esso Fidato pagata la rata sua li spetta, e, che per sorte, facendo alcuno danno in la Terra dove stesse suo bestiame, sia tenuto all'emenda, & non alla pena, procedendosi i Baglivi, o altro di detta Università.

26. Item, advertendo detti Officiali, che l'uomini di detta Dogana, oltre della loro franchizia, che tengono, come di sopra è detto, e di sotto si dirà, in virtù di detti loro Privilegj per qualsivisia debito ad istanza di qualsivisia persona non si possa fare esecuzione in le loro pecore da nessuno Commissario, eccetto per la fida solita di dette pecore.

27. Item, quando alcuno pecoraro facesse questione con altro pecoraro, e si ferissero fra essi, e non potendosi avere il malfattore in mano, sia tenuto il Padrone a pagare la spesa, che ci occorresse a curare il ferito, e potendosi avere, che sia tenuto esso malfattore a dette spese, & anco all'interessi, oltre il castigo da darsi per noi, conforme la giustizia.

28. Item, quando accadesse alcuna differenza di partire erba, o altra tra gl'uomini di detta Dogana, che non potessero convenirsi tra essi per tali differenze, si abbia da accomodare da alcuno uomo pratico, con intervento di un Officiale di Dogana.

29. Item, quando in alcune delle Poste fusse fatto danno, & non si trovassero dannificanti, siano tenuti l'altri della Posta più vicina a pagar detto danno, o pure mostrare chi l'avesse fatto, e così detti Officiali faranno osservare, e quando si troverà alcuno Pecoraro, che facesse danno, non si debbia carcerare, ma si debbia prendere il pegno, acciò non si venga a patire loro pecore.

30. Item, adverteranno detti Officiali, che l'uomini di Dogana, tanto al calare faranno in Puglia, quanto al ritornare in montagna non sono tenuti a pagare passi, ponti, e scafe, nè altro simile pagamento, ma devono essere trattati franchi, immuni, ed esenti, senza pagamento alcuno, e così ancora sono franchi, ed immuni i paesani, i quali stanno affidati con loro bestiame in detta Regia Dogana, come di sopra è detto, in virtù di loro Privilegj.

31. Item, al calare, che faranno detti uomini di Dogana col loro bestiame da Apruzzo in Puglia per li Baglivi delle Terre, & Baroni, ed altro sogliono essere destraziati, depignati, e recattati per lo dimorare, che facessero in lo Territorio di quelle Terre, debbiano detti Officiali stare advertiti, che non siano detratati, ma che possano in detti Territorj dimorare, pascere, e pernottare, acquare, lignare, & erbare per tre, o quattro dì, & per quando li fusse necessario, per governo di loro Bestiame senza impedimento, nè pagamento alcuno in virtù de' loro Privilegj, & per li Banni Regj sia ordinato, & quando detti Fidati per commodità loro volessero affidare in detti Territorj, non debbiano essi Officiali permetterlo, nè consentirlo, se prima non avranno ordine della Dogana per evitar le fraudi a danno della Regia Corte.

32. Item, si dichiara a detti Officiali, come il Territorio di Puglia soggetto a Dogana se intende da S. Angelo di Settembre fino a S. Angelo delli

delli 8. di Maggio, & avertono detti Officiali, che da alcuni luoghi li bestiami di detta Regia Dogana si partino innanzi ai dì di S. Angelo di Maggio, & li Erbaggi, che restano, rimangano fino al detto dì per la Corte, perchè li paga, & può affidarci altro bestiame fino al detto dì di S. Angelo di Maggio, però staranno advertiti, quando potranno affidarci altri animali partiti quelli della Dogana, & altrimenti non farli dannificare, e del tutto ne diano avviso a noi.

33. Item, perchè l'uomini di detta Dogana in le Città, & Terre delli luoghi, dove più vicini si troveranno con loro bestiame, per loro uso, e vitto si fanno fare pane da alcuno Panettiero, & ne pigliano a taglia de altri, che ne fanno, devono detti Fidati di Dogana per lo detto pane essere trattati franchi, immuni, & esenti delle Gabelle, o Dazj, e così ancora di tutte altre Gabelle come di sopra è detto, & li Panettieri, che fanno pane per uso di detti Fidati di Dogana devono similmente essere trattati franchi delle Gabelle, e Dazj per quella quantità, che ne vendono a detti uomini di Dogana, per lo grano, che comprano per questo effetto, & uso.

34. Item, perchè sono molto necessari li Bassettieri in Puglia, ed altri luoghi dove pratica detta Dogana per ajuto, e commodità di essa Dogana, e volendone godere le stesse franchizie, che godono altri uomini di Dogana, ed al più delle volte ci vengono lamentazioni, che per li Gabelotti, e Doganieri della Terra, dove essi esercitano loro arte di Bassettieri se li da molestia, pretendendo di esigere la Gabella, seu Dazio per le carni, che vendono in dette Terre dell'animali, & bestiami di detta Regia Dogana, adverteranno detti Officiali di fare osservare il seguente ordine v3. Che detti Bassettieri per l'animali mortacini di detta Dogana che venderanno a quarto, tanto a uomini di Dogana, quanto a Cittadini delle Terre, ed altri forastieri non siano tenuti pagare cos'alcuna di Gabella, e Dazio, e così ancora per le carni di animali non atti a vita, che vendessero a quarto, o a rotolo ad uomini fuori di Dogana; non abbiano a pagare Gabella, o Dazio, ma vendendone carne di animali atti a vita ad uomini fuori di Dogana siano tenuti, e debbiano pagare la Gabella, & Dazio, come l'altri Cittadini della Terra.

35. Item, essendo soliti per commodità d'uomini di Dogana calare alcuni Apruzzesi Pannacciarj, & quelli poi vendino panni, & fanno vestiti ad uomini di detta Dogana, ed altri Cittadini delle Terre, dove pongono a questo effettooteca, devono detti pannacciarj per detti panni, che vendono, e danno per uso di detti uomini di Dogana esserne trattati franchi, & non pagare cos'alcuna de industria, & misura, ed altro simile pagamento, così come pagano altri, che vendono con che detti panni siano

no fatti, & fabricati delle lane delle pecore di detti Apruzzesi per pecore fidate tantum.

36. Item, che nessuno di detti Ufficiali possa, nè debbia intromettersi a cosa alcuna delli sopradetti Capitoli in quello loco, dove per il Doganiero si facesse residenza, ancorchè esso ci fosse Deputato a risiedere, si non tanto, quanto per noi li fusse commesso, ed ordinato.

37. Item, perchè per la Regia Camera sta ordinato al Doganiere della Regia Dogana per ordine spedito a dieci Dicembre 1573. registrato in *litterarum Curiae* 17. pag. 59. per manutenzione, ed osservanza della giurisdizione di questa Regia Dogana, che detto Doganiero abbia da riconoscere delle misure, e pesi, delli panni, ed altre robe, che si portano a vendere a gli uomini di detta Dogana, senza farci intromettere Commissario della Zecca; vi dicemo, ed ordinamo, che in luogo di vostra residenza debbiat aver pensiero di così eseguirlo, ed osservare, & farlo eseguire, ed osservare, advertendo però, che se detti uomini di Dogana mancassero in cos' alcuna di quello, che sono obbligati, e commetteffero fraude, si debbia pigliare Informazione, e trasmetterla in detta Regia Dogana, per potersi provvedere, come conviene di giustizia.

38. Item, ciascuno di detti Ufficiali nelli luoghi di sua residenza starà maggiormente advertito de intendere, e sapere se si facesse alcun disordine di seminare, e rompere mezzane, tanto in Masserie Vecchie, come in Territorj affittati dalla Regia Corte a coltura, e facendosi detti disordini, debbiano pigliare Informazione veridica, e comparsare le quantità di Territorio, che si feminasse più del debito, & mezzane, che si rompesero con intervento di Comparsatore pratico, e confidente, e subito mandare in Dogana detta Informazione, & compasso, acciò si possa provvedere come conviene di giustizia, & il tutto senza pagamento di giornate.

39. Item, perchè sono molti Massari di Campo, che non seminano tutto quello li compete nelle loro Masserie Vecchie restatali per la Regia Reintegrazione, e così ancora nelli territorj affittati dalla Regia Corte a coltura, dell' Erbaggi di quello, che devono seminare, & non seminano si riserbano diverse cose indebite contro la forma del decreto della Regia Reintegrazione, ed intenzione della Regia Corte in li affitti di Territorj, essendoli relasati, et affittati, acciò si coltivano per fertilità, ed abbondanza del Regno, & non per altro uso, staranno advertiti detti Ufficiali, che ciascheduno in detta residenza così osservi, e facci osservare, e se alcuno facesse altrimenti ne debbia pigliare Informazione, così della quantità, che dovessero coltivare, & non si coltiva, come dall'erba di esse a che uso se ne servono, & se la vendessero a Locati, e del tutto darne avviso alla Regia Dogana.

40. Item, ciascuno di essi Ufficiali al luogo, dove residerà, e dovunque capiterà, starà maggiormente advertito, che l'uomini della Regia Dogana non comprino sorte alcuna di Erbaggio di persone particolari, Baroni, Università, Chiese, necnon loro bestiame, tanto grosso, quanto minuto possono pascolare in erbaggio nessuno, nè per compra, nè per fida, o sotto spezie di far danno casualmente, e succedendo alcuno caso, di questo ne piglino Informazione, e la mandino in la Regia Dogana, acciò si possa provvedere, senza pagamento di giornate nè de altro fastidio, o molestia alli controvenienti.

41. Item, ciascuno di detti Ufficiali debbia stare advertito, & diligente a tutte le cose predette, & ciascuno di esse, & dippiù che siano osservate, tanto da essi, quanto da qualunque conviene, et a chi tocca, tutti i banni, & ordini della Regia Dogana fatti, e da farne per buon governo di quella, ed altri qualsivoglia, contro li quali non si facci controvenzione alcuna in qualsivoglia modo da nessuna persona, & succedendo farsi alcuna controvenzione, debbiano pigliarne Informazione gratis senza pagamento di giornate per ritrovare la verità, e detta Informazione inviarla sempre per persone confidenti, & non principali interessati, con ricuperarne ricevuta dallo Mastrodatti di detta Dogana, & del tutto continuamente tener quella avisata, acciò si possa procedere come conviene, & si alcuno di essi controvenirà in qualsivoglia delle cose predette, incorra in pena di privazione di suo officio, ed altro ad arbitrio della Regia Camera.

42. Item, stante la transazione fatta tra la Corte, & i Locati della Generalità in virtù di Capitolarioni, non debbiano gli Ufficiali destinati nella custodia degli Erbaggi, intromettersi nelle scommissioni di pecore, che faranno in dette Locazioni eccetto quando saranno richiesti dalli Locati, ma solum debbiano attendere alle scommissioni di Massari, ed altri animali grossi de uomini non fidati di Dogana; nè tampoco in virtù di detta Capitularione debbiano intromettersi nelle controvenzioni, che faceffero per la Puglia li fidati di detta Generalità servata la forma di detta Capitularione durante il tempo di essa.

43. Item, accadendo l'Ufficiali doverno andare in campagna ad istanza delli fidati di essa Regia Dogana, non debbiano da quelli esigere giornata alcuna, ma gratis far detto servizio giusta li Capitoli, Istruzioni, e Privilegi di detta Regia Dogana, & signanter il Capitolo delle Istruzioni fatte.

44. Item, che per li 25. di Marzo si debbiano tutti li Ufficiali destinati nelle residenze, allistamenti, et elazione di pecore rimaste, ritrovare in Foggia per ricevere le provviste delli passi, giacchè da quel tempo innanzi possono li Locati cominciare a parturnesi dalla Puglia.

45. Item, tutti detti Ufficiali si debbiano ritrovare in Foggia al tempo

po si dovrà partire la Regia Cassa per Napoli, & quella debbiano accompagnare sino a detta Città, e da là non partirsi, senz'ordine del magnifico Doganiere, o Percettore che governerà la Dogana.

46. Item, occorrendo, che siano destinati detti Officiali nell'esazione di pecore remaste, debbiano osservare la commessione, che sopra ciò si l'espedità, ed in particolare esigere la fida da tutte le terre soggette alla fida della Regia Corte, eccettone quelle teneffero Privilegio, o decreto, con l'osservatoria della Regia Camera, o della Regia Dogana, ed anco quelli, che possedessero di pecore venti in basso, advertendo, che in detto numero di venti non vi sia alcuna fraude, che per non pagare la fida l'avessero divise in tanto numero; chepperò debbiano da riconoscere li Merchi, e Segni, con i libri delli catasti dell'Università, & fare ogni altra diligenza necessaria.

47. Item, perchè nell'allistamento degli animali grossi ci è per lo passato nato molto disordine, allistandosi quell'animali, che non si devono, e ponendo ad alcuno maggior numero di quelli, che tiene; per il che li Padroni hanno patito molto danno, ed interesse, però si ordina alli detti Officiali, che occorrendo essere destinati in detti Allistamenti debbiano farlo con ogni diligenza, fedeltà, ed integrità, & in particolare debbiano da qualsivisa Terra, dove capitaranno, e per lo Territorio di essa per andar a fare l'allistamento, farsi dare due persone pratiche per detto territorio, & dell'animali, che vi faranno, deputande dall'Università a spese di quella per beneficio universale della Terra, e procurino tanto da essi, quanto dalli custodi dell'animali, che troveranno, sapere il numero vero, e reale dell'animali predetti in luogo dove pascolano con il nome, cognome, e Patria delli custodi, e quelli della Terra, che interverranno in detto allistamento, & alle quali debbiano i Cavallari fare ordine sotto alcune pene, acciò dicano il vero numero, & eseguano quanto di sopra stà detto, acciò non si facci aggravio a persona alcuna, & se in qualche Terra li sarà presentata provisione della Regia Camera, o della Dogana, nella quale si dichi, che quelli animali particolari di detta Terra non sono soliti di Dogana, non debbiano quelli allistamenti: eccetto si ritrovasse in erbaggi dispensati dalla Regia Corte, e se fussero serviti dalli Regj Tratturi, o Riposi della Regia Dogana, del che debbiano usare ogni diligenza per servizio della Regia Corte.

48. Item, avvertano ancora in detto allistamento non allistarne giumente domite, che servono per soma, o altro servizio di Vettura, nè Ciucci, nè anco li Bovi di Massari di Puglia, eccetti li bovi dell'Apruzzesi, che calano da Apruzzo in Puglia per l'industria di guadagnare ad arare, et devono pagare la Fida, et li altri sopradetti non li devono pagare.

49. Item, che venendone dopo in Foggia di ritorno da dette Commissioni di allistamenti, & esazioni di pecore rimaste, siano obbligati dare conto di quello avranno eseguito, & presentare li libri di detto Allistamento, & esazione a tutti l'Officiali di detta Dogana ad ogn'uno lo suo, quale sia vero, e reale, di quello avranno eseguito senza mancamento alcuno, sotto pena da imponersi da S. E., et dalla Regia Camera.

50. Item, perchè si tiene notizia, che alcuni di detti Officiali tengono partecipi nelli loro officj per essere stato da essi accomodati di parte del prezzo di quelli, e perchè questi partecipi si accompagnano con l'Officiali predetti mentre stanno esercitando loro commissioni, et questo sotto pretesto d'interesse, che tengono per la partecipazione sudetta, dal che può nascere alcuno inconveniente a danno, & vessazione de' Locati, & altri Negozianti, perciò espressamente si ordina sotto pena a detti Officiali la prima volta d'esser privato lo salario di un'anno, & della seconda della privazione dell'Officio, & altro riservato ad arbitrio di S. E. & di questa Regia Camera, non debbiano gli Officiali predetti menare con essi li predetti partecipi, altramente sotto qualsivisa colore, & ad essi partecipi sotto le pene ad arbitrio di S. E., e della Regia Camera, atteso così conviene per buon governo de' Locati, & per servizio della Regia Corte. Ed acciò le cose predette, & ciascuna di esse così, come nelli sudetti capitoli si contiene, particolarmente siano adunque eseguite, ed osservate, ordinamo & Regia Autoritate qua fungimur comandamo, tanto alli detti Officiali di Dogana, Sindaci, Eletti, Università, & uomini di esse, come ad altri a chi spetta, che visto per esso lo tenore, & forma delli sudetti Capitoli, e ciascuno di essi debbiano così eseguirli, & osservarli, non facendosi per nessuno lo contrario sotto le pene alli detti Officiali di Dogana contenute in ciascheduno delli preinferti Capitoli de Istruzioni, & in quelli Capitoli ove non fusse imposta pena, incorrono, e debbiano incorrere nelle pene da stabilirsi ad arbitrio di S. E., e della Regia Camera. Datum Neapoli ex Regia Camera Summarie die quarta mensis Martii 1617. -- Scipio Brandolinus pro M. C. -- Claudius Blanditius -- Vidit Fiscus -- Franciscus Rivera pro Mag. Act. -- Jacobus Salernus. Reg. in M. Curie 33. fol. 65.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

FABIUS CAPICIUS GALEOTA DUX DELLA
REGINA*Regius Collateralis Consiliarius, Regiam Cancellariam Regens, & per
S. E. ejusque Regium Collaterale Consilium Delegatus in negotiis
Regiæ Dohane, &c.*

Perchè nel prossimo mese d'Ottobre s'ha da fare dalli Locati di questa Regia Dohana la professione del vero numero di pecore, che possiedono per haverli da essa a formare il libro nuovo, perchè ognuno paghi per quello, che veramente possiede, come si è osservato per li tempi passati, concorrendo anco in questo il servizio di S. M. per haver l'entrata certa da esigersi da persone, che possiedono animali, e che perciò possano pagare la fida, perchè comple oltre la detta loro spontanea rivelazione, acciò la Regia Corte non sia fraudata per altra via ancora haver certezza di detto numero d'animali: perciò oltre di molte altre diligenze si è risoluto far' il presente banno, per il quale s'ordina, e comanda a tutte l'Università delle Provincie d'Apruzzo citra, & ultra, Capitanata, Contato di Molise, e distretto di Puglia, & altre Terre notate qui sotto, che con ogni fedeltà con intervento dell'Ufficiale del luoco riconoscano il catasto, & impositioni di collette, che fanno ogni anno sopra il numero degli animali pecorini di ciascun Cittadino, e subito ne mandino a Noi note distinte, e chiare delle quantità di detti animali, e qualità di essi, nomi, e cognomi, e Patrie, firmate, e sigillate con il sigillo dell'Università, quali relationi al più lungo hanno da esser presentate per tutto la fine d'Agosto primo, acciò si possano concordare con la professione, che ciascuno locato farà. Avvertendo a fare dette rivelazioni del numero vero, & effettivo, perchè trovandosi altrimenti, saranno tenuti oltre le pene contenute nelle leggi, costituzioni, capitoli, riti, e prammatiche del Regno antiche, a pagare la fida del numero di pecore, che apparerà maggiore delle loro relationi per la professione, che faranno li Locati, & altre a nostro arbitrio riserbate, e per quelle Terre, che vivono per gabella, e non per colletta, o catasto, ordinamo, che quelli del Governo insieme con l'Ufficiale del luoco, facciano le diligenze per il Territorio, e distretto delle loro Terre, per sapere il vero numero, che possiedono in detto loro Territorio tanto di Cittadini, come di forestieri, e ne facciano relationi per lo tempo ordinato di sopra: ordinamo alli Cancellieri, che facciano subito le relationi del presente gratis, & alli sudetti Sindici, Eletti, Massari, e Caporali delli luochi, che eseguano quanto di sopra, altrimenti non man-

dandosi dette relationi nel tempo sudetto, se li manderà Commissario a loro spese ad esigere la pena di ducati mille, nella quale incorreranno per la contravvenzione del presente ordine, e così s'esegua per quanto si ha cara la gratia di S. M. e sotto pena di ducati mille, ut supra, la presente al presentante, &c. Dat. Fogiæ die 13. mensis Julii 1645. -- Fabius Capicius Galeota Regens -- Jacobus Capicius Galeota Fiscus -- Corcionus Credenzerius -- Freda Credenzerius -- Castaldus Secretarius.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

FABIUS CAPICIUS GALEOTA DUX DELLA
REGINA*Regius Collateralis Consiliarius, Regiam Cancellariam Regens,
& Commissarius in omnibus per S. E. Delegatus, &c.*

Essendo in questo presente anno finito il tempo dell'ultima transazione fatta tra la Regia Corte, & la Generalità de' Locati di questa Regia Dohana, con la quale si è vissuto dall'anno 1615. sino al presente, ed essendosi trattato con li Magnifici Deputati, e Locati di questa Regia Dohana del modo di vivere per l'avvenire, è stato da essi fatta istanza, che si dovesse vivere nel modo antico de professione spontanea da farsi da detti Locati per il numero delle pecore, che ciascuno veramente possiede, acciò che il peso si porti da quelli, che con effetto hanno l'animali. Del che essendocene da noi data parte a S. E., dalla quale essendone stati convocati li due Tribunali de Collaterale, & Camera, con intervento dell'Illustrissimo Sig. Visitator Generale, è stato dall'Eccellenza sua approbato, & ordinato, che da hoggi avanti si faccia detta spontanea Professione, con la quale si viene a diminuire in gran parte il peso, che si è portato per il passato. Et convenendo al servizio di S. M. & beneficio de detti Locati, che si faccia ogni diligenza possibile, acciò nel Mese di Settembre prossimo tutti vengano a fare detta Professione vera, & reale, conforme le pecore, che ciascuno possiede; Ne ha parso però fare il presente banno, con il quale si ordina, & comanda a tutti Locati Padronali di pecore, loro Agenti, Ministri, Massari, & Gargari, che debbiano, & ciascuno d'essi debbia nel prossimo futuro Mese di Settembre, & dall'ora in poi per tutto il mese d'Ottobre venire a professare il vero, & real numero di pecore, che possiede, acciò a tempo debito si possa fare la locatione, & dare le liste, conforme

forme l'antico solito, sotto pena di pagare un ducato per pecora di quelle, che non saranno professate, & che possederanno li Padroni d'esse, oltre il numero rivelato, conforme sta disposto, & ordinato per Banni antichi di questa Regia Dohana; la quale professione, acciocchè si sappia, che si ha da fare con tutta la lealtà, e verità, che è necessaria, ordinamo, che si faccia da tutti con giuramento nel modo sudetto.

Di più ordinamo, & comandamo a tutte le sudette persone di qualsivoglia stato, grado, et conditione se siano, le quali verranno a fare la sudetta professione di pecore, che in modo alcuno debbiano quelle fare assignare, et ascrivere in testa d'huomini incogniti, et falliti; ma delli veri, e proprii Padroni, che possederanno dette pecore, acciò la Regia Corte a suo tempo possa eleggere la Regia Fida, sotto pena a quelli, che commetteranno dette fraudi, d'anni cinque di galera all'ignobili, et d'anni cinque di relegatione alli nobili, oltre la perdita dell'animali, et d'altra pena ad arbitrio nostro, et di S. E. riserbata.

In oltre ordinamo, e comandamo a tutti li detti Locati, loro Gargari, Pecorari, et altri a chi spetta, che in modo alcuno debbiano passare per li passi, o altri luoghi per venire in Puglia senza la debita passata di questa Regia Dohana, e poi portare li loro animali nelli riposi assignati in detta passata, e non in altra, sotto le pene a chi contravenerà, contenute nelle Regie Istruzioni, e banni de questa Dohana, et altre ad arbitrio nostro, et de S. E. riserbate.

Et acciò se sappia il modo come haveranno da calare in Puglia, et il tempo nel quale haveranno da entrare nelli Riposi; havemo riconosciuto li Registri vecchi de questa Dohana, et Istruzioni d'essa, in esecuzione de' quali ordinamo, che nessuna massaria di pecore possa partirsi dalle montagne di Apruzzo, se non passati li 15. di Settembre, eccettuazione però in qualche caso di neve, pioggia, o mal tempo, nel quale, quando se ne darà parte a noi, provvederemo all'indennità della Regia Corte, e commodità de Locati.

Et perchè li riposi ordinarij dove haveranno da calare, et riposarsi le pecore sono tre li principali; cioè Saccione, Montagna di S. Angelo, et le Murgie. Perciò ordinamo, che quelli Locati, li quali haveranno da riposarsi in Saccione, quali saranno distinti in questo medesimo Banno, possano riposarsi in detto riposo, senza passare il fiume Biferno per tutto li 15. di Ottobre, e da detto giorno innanzi possano passar detto Fiume, et pascolare per tutto detto mese, e per infino che usciranno le liste per la Piana di Larina, S. Martino, Guglionisi, et la Serra Capriola, di modo, che non passino Civitate, Ponterutto, e la Motta. Quelli Locati li quali haveranno da andare a riposarsi nella Montagna di S. Angelo, se li daranno le passate, che non prima delli 25. di Settembre possano pas-

fare

fare per il passo di Guglionisi, da dove a dirittura se ne andaranno a Civitate, Torre della Gramigna, e da là con ogni prestezza a S. Marco in lamis per arrivare alla Montagna sudetta. Quelli, che andaranno alle murgie, se li daranno le passate, che non prima delli 25. di Settembre possano passare allo Passo di Melfi, e Spinazzola, con che non viene ad entrare nella Puglia per nessuna via, et resti la Puglia intatta, senza pericolo di danneggiarsi da animali. Notifichiamo però con il presente a tutti li Locati sudetti, e padroni de bestiami; che la sudetta regola, e determinatione debbiano inviolabilmente osservare sotto le pene contenute nelle Regie Istruzioni, et di quattro tratti di corda alli Gargari, Massari, Butari, et altre a nostra arbitrio. Et acciò possano con maggior comodità li Locati osservare il sudetto ordine, comandamo con il presente a tutti, et singoli Titolati, Baroni, Università, & huomini di qualsivoglia stato, & conditione si siano del presente Regno, che non presumano sotto qualsivoglia colore, o pretensione impedire detti Locati nel pascolo di detti riposi, nè per lo pascolare de 24. hore, o tre giorni, richiedendo la necessità, conforme comandano le Regie Istruzioni essendone detti riposi herbaggi ordinarij della Regia Corte, & particolarmente il Saccione dichiarato herbaggio di S. M. per il contenuto del fiume di Civitate, fino al Territorio di Monte Odorisio; & questo non obstante qualsivoglia occupatione, etiam di lungo tempo fatta in detti riposi; quale ordinamo se intenda nulla, e come non fatta, stante l'espressa prohibitione, con la clausula irritante, & annullante qualsivoglia consuetudine, & prescrizione in contrario, ancorchè fusse immemoriale, o centenaria, come espressamente, & specialmente sta disposto nelle Regie Istruzioni, contro le quali non ha potuto farsi nessuna innovatione, etiam per le pene in quelle imposte; le quali si haveranno da esigere inremissibilmente, una con le pene novamente statuite nelli Banni emanati da noi sotto il dì 5. di Aprile 1645. contro tutti quelli, li quali saranno renitenti a lasciare tutte le occupationi fatte antiche, & moderne, con lasciare detti riposi liberi & disoccupati per tutto lo contenuto in dette Regie Istruzioni, della quale non se li permetterà allegare causa d'ignoranza, come quelle, che sono note a tutti, e sono pronte, & facili a potersi riconoscere in questa Regia Dohana; & più haveranno da pagare l'interessi, che per causa di dette occupationi patiranno li locati di detta Dohana. Ma perchè li locati del Contado di Carapella della locatione d'Andria, con quelli di Castello del Monte, ch'hanno d'andare a riposarsi in le Murgie, non possono pigliar la via di Melfi, & Spinazzola, perchè li faria molto scomoda, & lunga, per haver da venire in Saccione, & da là poi salire per le Montagne per andar in detto Passo, & per lo passato si è andato concedendo il passaggio in detto riposo per dentro la Puglia, ma si sono soliti fare accompagnare

T. II.

G

da un Commissario, acciò li facesse andare a dirittura, & non facessero danno alli Regj ristori, & locationi. Per tanto, acciò detti locati non patiscano detto trapazzo, vi notificamo, che venendone a tempo debito a cercar detto Commissario, se li concederà.

Et acciò non succeda confusione tra li locati per non saperli ciascuna locatione dove tien' il solito riposo; Perciò notificamo, che alli locati della locatione della Procina, Lesina, Rignano, S. Andrea, Candelaro, Ponte Albanito, e Cave, li spetta il riposo della Montagna S. Angelo. Alli locati di Orta, Ortona, Feudo Cornito, Val Cannella, Salpe, Trinità, Canosa, Andria, e Camarda, li spetta il riposo delle Murgie. Alli locati di Casalnovo, Castiglione, e S. Giuliano, li spetta il Saccione.

E vero sì, che alli locati sodetti di S. Giuliano, della Terra di Castel del Monte se li sono spediti li Commissarij di sopra accennati per accompagnarli nel viaggio, che faranno per la Torre della Gramigna, Demanj di Lucera, Biccari, Alberona, Castelluccio, Troja, Orsara, Bovino, Illicito, Ascoli, Candela, & Melfi, a quali notificamo, che facendo istantia per detto Commissario, se gli concederà. Alli locati della locatione di Tre Santi, a loro arbitrio, o alla Montagna di S. Angelo, o Murgie. Alli locati della locatione della Guardiola, però poco prima della locatione se li darà il demanio di Castelnovo, riservando a molte locationi alcuni riposi particolari, che se li concederanno nelli tempi debiti. Et perchè la maggior ruina causata a questo Real Patrimonio è nata dall'esserli rimasta la maggior quantità delle pecore reali nelle loro Patrie, e Provincie, e non sono calate in Puglia, come sono obligate: Et perchè l'intentione della Regia Corte è, che tutte le pecore delle Provincie soggette, e dipendenti da esse con effetto habbiano da calare in Puglia senza restarne pur una nelle loro Patrie, o Provincie, che non habbiano da calare alli Pascoli delle Regie locationi, eccettuandone però le pecore da venti in basso, quando non vi sia fraude da dividerli a questo fine, con la presente rinnovando tutti li banni, & instructioni antiche, ordinamo, e comandamo, che tutte le pecore gentili di detti luoghi soggetti, o che tenessero in altri luoghi non soggetti, ma dependessero da esse, debbiano calare in Puglia ad assignarle sotto la Regia fida, altrimenti se l'esigeranno, oltre la solita ragione, che se li è esatta per il passato di docati tredici, e tarì uno per ogni cento, altri docati tredici, & un tarì, & si mandaranno Commissarij per detta esattione a beneficio della Regia Corte. Intendendosi questo per quelli, che per lo passato non sono stati scritti nelli Regj libri, atteso per essi locati vecchi, se li è posta pena di un docato per pecora, di quelle, che lasciaranno da professare come di sopra. Et acciò questo venga a notizia di tutti, ordinamo si publichi nelle sottoscritte Città, Terre, & luoghi, & che se ne affigghi il consimile in valvis di questa Regia Dohanna.

na. Datum Fogiæ die 13. mensis Julii 1645. Fabius Capicius Galeota Regens -- Jacobus Capicius Galeota Fiscus -- Corcionus Credenzerius -- Freda Credenzerius -- Castaldus Secretarius.

MAGNIFICEMILES.

Con lettere, che ha scritto a questa Regia Camera sotto li 14. del presente mese, si è inteso il buon progresso, che opra la sua presenza nel Governo di cotesta Dogana per beneficio, e aumento di quel Patrimonio, per aver confermato, e stabilito con li Deputati, & Locati di quella il nuovo modo di vivere cominciato, che è la Professazione spontanea, conforme per Albarano si fè con la buona anima del Signor Reggente Capece Galeota, che sia in Cielo, con aumento delli duc. 30. mila, oltre li duc. 145. mila, che uniti sono per anni li duc. 175. mila, e questo per spazio di tre anni, con l'istessi patti, & condizioni contenuti nel detto Albarano, che ferno con detto Signor Regente, aggiungendosi due altri novamente dimandati dalli medesimi Deputati, e sono: il primo, che in caso di mortalità grande di pecore, si abbia riguardo a qualche ragionevole escomputo; ed il secondo è, che se li permetti il rilascio del ritratto di quel che con detto nuovo modo di vivere può entrare a beneficio della Corte per le Poste appartate, che potrà arrivare a ducati 900. in circa l'anno, per poterne con questo ritratto, pagare salario de Advocati, & altre spese ordinarie della Generalità, per non più accollar maggior peso sopra delle pecore: quali due patti, come avvifa, vengono rimessi nella prudenza di chi governa: accusando di più di aver concluso con li detti Deputati, & Locati la ricompra del prezzo dell'Officio di Doganiere, conforme fù appuntato con detto Signor Reggente per l'istesso prezzo, che per la Corte fù venduto alli magnifici Moneglia, che è di ducati 37. mila pagabili fra due anni: la rata di essi ogni anno nel mese di Maggio, giusta l'Istrumenti, che dell'uno, e dell'altro negozio si sono stipulati, de' quali si sono ricevute le copie che ha mandate; & letta in questo Tribunale la detta sua relazione, ha parso per ora avvisarli, che se le rende le dovute grazie di quanto ha oprato per servizio di Sua Maestà, con il suo solito gran zelo, & attenzione, con la quale ancora è più che sicuro, che ha da procedere nel di più, per il complimento delli negozj incaricati. Datum Neapoli, ex Regia Camera Summarie die 27. Augusti 1646. -- D. Diego Bernardo Zofia M.C.L. -- Il Conte de Mola -- Vidit Fiscus -- Bolinus Secretarius -- Johannes Baptista Actuarius.

CAPITOLO II.

Dell' antica Doganella di Apruzzo.

§. 1. **N**E' primi tempi degli Aragonesi furono destinati ne' luoghi maritimi dell' Apruzzo molti erbaggi, pel mantenimento delle piccole greggi, che doveano concorrere in Dogana dalle montagne de' confini del Regno, e della Marca d' Ancona; giacchè si conobbe, che quelle non poteano comodamente venire a godere i pascoli della Puglia; onde per non rallentare l' Industria, si situò in quelle vicinanze un'altra particolare *Locazione*, e per formarla, si unirono molti luoghi demaniali di varie Città, e Terre più vicine al mare tra i Fiumi *Tronto*, e *Pescara*; e nella parte del Saccione, tra il *Sangro*, e l' *Trigno*. Per la vendita, e per la distribuzione di quegli erbaggi non si sa qual sistema si fosse osservato in que' primi tempi, quando i Doganieri non aveano stabile residenza; ma dopo, che quell' ufficio fu acquistato dalla nobile Famiglia *Sangro*, si destinò in Apruzzo un Luogotenente, per l' amministrazione di quella particolare *Locazione*, detta comunemente *Doganella*; e nell' anno 1561. l' ufficio si esercitava da *Nicola Giacomo Filomusi di Atri*. Questi avea il suo particolare Credenziere, e gli altri Ufficiali chiamati *Cavallari*; ma essendosi il *Filomusi* scusato dall' esercizio per la sua vecchiaja, stimò il Doganiere *Gian Luigi di Sangro* nell' anno 1563. eligere per Luogotenente *Giovanni Andrea Valignani* di Chieti, suo congiunto. Nella Patente spedita colla data de' 18. Aprile furono spiegate le facoltà di quello Ufficiale, la subordinazione al Doganiere, e l' obbligo di distribuire in ogni anno i soliti pascoli a quelle greggi, farne la numerazione, ed esigerne la Fida, per rimettere il denaro in Dogana. Si diedero a quello le particolari Istruzioni, formate dallo stesso Doganiere; ma ne' registri della Dogana non se ne trova memoria. Quegli erbaggi non erano misurati, nè intieramente saldi; perciò non si po-

poteano distribuire per certa quantità di territorio: alcuni si vendevano per mezzo di licitazioni, per certa somma di denaro, e non per numero di pecore; e questo atto si chiamava volgarmente a *Stucco*: altri poi si assegnavano per esigerne la Fida secondo il numero delle pecore immesse al pascolo. I primi erano nel numero di quaranta, e si chiamarono *Stucchi*; e gli altri si distinsero col nome di *Poste di Atri*, per essere situati ne' tenimenti di quella Città, ed erano nel numero di venticinque. In questi far si dovea la numerazione delle pecore, e delle capre, per esigerli la fida alla ragione di ducati sei, e grana sessanta per cento, giusta metà della Fida generale.

§. 2. Questi erbaggi non si poteano godere dagli animali soliti a concorrere nelle *Locazioni* di Puglia; ma furono sempre riserbati per le piccole greggi del confinante stato Pontificio, e delle montagne di quella Provincia, poste fra il Fiume *Umano*, il Mare Adriatico, e la *Marca di Ancona*: onde quel Luogotenente dovea prender cura della situazione di quegli animali, e della custodia de' medesimi erbaggi, impedendo a que' particolari Cittadini di restringergli al proprio uso, o di devastarli anticipatamente co i diloro animali; siccome nell' anno 1568. fu ordinato dal Doganiere *Sangro* con lettera degli 8. Aprile, diretta allo stesso Luogotenente *Valignani*. La numerazione delle altre pecore solite a calare in Puglia, che restavano nelle stesse Provincie, ed erano poi condannate al pagamento dell' intiera Fida, non era del carico di quel Luogotenente; ma per ordine dello stesso Doganiere si disimpegnavano dagli altri minori Ufficiali della Dogana; e solamente si solea spesso sostituire per assistere nella Fiera di Lanciano, e disporre la trasmigrazione delle Greggi, secondo il prescritto nelle Istruzioni del Vicerè *TOLEDO*. Dopo, che i Doganieri si esentarono da quella importante faticosa diligenza, era pure, con particolare commessa in ogni anno, destinato per la numerazione degli animali grossi mantenuti negli erbaggi fra i Fiumi *Trigno*, e *Sangro*; e qualche volta ne dovea esigere anche la Fida; dando di ogni operazione conto al Tribunale della Dogana.

gana. Dagli antichi registri si rileva, che il Luogotenente *Giovanni Andrea Valignani* continuò nell'esercizio di quella carica per tutto l'anno 1580.; ma nel seguente anno 1581. il nuovo Doganiere *Caracciolo* dirigeva i suoi ordini al Luogotenente *Giovanni Antonio Valignani*; anzi nell'anno 1585. volle togliere l'abuso introdotto di venderli gli *Stucchi* senza le solennità delle licitazioni, ed ordinò al medesimo di far quelle vendite colla pubblicazione de' Bandi, ed accensioni di candele, senza ricevere le offerte de' Cittadini de' luoghi, ove sono situati gli erbaggi; ma solamente quelle prodotte dagli stranieri, e da' poveri Pastori di quelle montagne. Dallo stesso Doganiere, negli ultimi mesi del suo Governo, fu eletto per Luogotenente *Carlo Pignatelli*, con esigerne il pagamento di mille ducati: questo fatto diede motivo al Presidente *Fornaro* di esaminare lo stato, ed amministrazione di quella rendita Fiscale, allorchè passò in Puglia al Governo della Dogana.

§. 3. Colla relazione di quel Ministro si pose in veduta il grave pregiudizio del Fisco, prodotto dall'arbitrio dato a' Doganieri per l'elezione del Luogotenente; giacchè non solo si era fatto venale l'ufficio, ma di vantaggio la provizione di annui ducati *duecento*, che gli stava assegnata, si ritenea dal Doganiere medesimo, e dipendendo la risoluzione di quegli affari dall'arbitrio di chi avea comprata la carica, senza particolari Istruzioni, gl'interessi del Fisco, e le sostanze de' poveri Pastori erano sempre mal sicure. Quinde propose di doverli mandare in Apruzzo un Ministro della Camera, per esaminare più da vicino lo stato di quella Industria, e gli erbaggi del Fisco, che si dispensavano, per darsene poi l'amministrazione a persona indipendente dal Doganiere, colle particolari istruzioni. Dopo, che il Presidente *Fornaro* si restituì nella Capitale, non lasciò di veduta questa parte della Dogana: e siccome fu di nuovo eletto per Luogotenente lo stesso *Giovanni Antonio Valignani*; così furono dal Tribunale della Camera formate l'Istruzioni, divise in trentuno capi, per la regolare l'amministrazione di quella parte del Real Patrimonio, che furono, sotto la data de' 25. Ottobre 1590., di.

dirette allo stesso Luogotenente *Valignani*. Si restrinse principalmente l'ingerenza del Doganiere in quell'amministrazione, e si obbligò il Luogotenente a dover rimettere al Tribunale della Camera il bilancio dell'esazione; e di pagar subito il denaro al Tesoriere della Provincia: si confermò l'antico sistema della distribuzione di quegli erbaggi, e della numerazione degli altri animali grossi, e minuti, colla Legge di doverli solamente que' pascoli assegnare alle piccole greggi de' Naturali della Marca di Ancona, e delle montagne, poste ne' confini del Regno di là dal Fiume Umato: e finalmente fu rinnovata la proibizione di non ricevere le pecore solite a calare in Puglia, nè di prendere ingerenza nella numerazione delle altre, che restavano nelle Montagne, in dispregio degli ordini della Dogana. Non si sa quale vantaggio si fosse prodotto da quegli ordini; giacchè non si è trovato in Dogana il distinto conto di quella rendita; e solamente nel registro del Credenziere *Corcione* si legge, che nell'anno 1602. il Luogotenente della Doganella di Apruzzo *Lelio Pignatelli* avea venduti a *Stucco* gli erbaggi, posti tra i Fiumi Trigno, e Sangro, col prodotto di ducati *mille cinquecento ottantasei, e grana venti*, e nell'anno 1603. ne fece la vendita per ducati *mille seicento e uno, e grana quaranta*. E' ignoto il tempo, in cui entrò il *Pignatelli* nell'esercizio di quella carica; onde non può distinguersi, se il Bando senza data di tempo, che fu rinvenuto in Dogana dal Presidente *Marchese Centellas*, si possa attribuire a questo Luogotenente, o si fosse formato da *Carlo Pignatelli*, che fu destinato in quella carica dal Doganiere *Caracciolo*. Questo documento conferma la particolare economia della Doganella, e la riserba di que' pascoli per le piccole greggi, che non poteano venire nelle Locazioni di Puglia; circostanza, che nell'anno 1609. si volle sapere dal Luogotenente *D. Bernardino Montalvo*, che governava la Dogana.

§. 4. Dopo fissata la generale transazione col Comune de' *Locati*, il Tribunale della Camera prese una maggior cura dell'amministrazione della Doganella; e per mettere in chiaro tutte quelle rendite, fece nell'anno 1616. passare in Apruzzo il

Presidente *Simone Vaaz*: questi col visitare i luoghi, prese conto dello stato, e dell'estensioni di quegli erbaggi, e poi dispose le necessarie diligenze per farne la vendita. Pel maggior vantaggio de' Reali Interessi, furono stabilite alcune particolari convenzioni co' naturali della terra di Montecalvo della Marca, ed altri possessori di armenti di quello stato; non solo per gli erbaggi degli *Stucchi*; ma anche per la fida degli animali, che doveano situarsi ne' pascoli del Saccione, fra il *Trigno*, e *Fortore*. Dalle relazioni fatte da quel Ministro, colla data de' 16. e 22. Settembre dall'Aquila, si rileva, che nella vendita degli *Stucchi*, nell'anno antecedente 1615., eranfi avuti ducati *settemila cinquecento quarantacinque*, e gr. *novanta*, ed in quella da lui eseguita si aveano ducati *ottomila ottocento quarantasette*, e gr. *novanta*, oltre l'importo della Fida delle pecore, che passar doveano nel Saccione. Apparteneva anche alla Doganella, la Fida degli animali grossi, che pascevano ne' luoghi de' *Stucchi*; e perciò colle Istruzioni date al Luogotenente si ordinò, che in ogni anno dopo la metà di Gennajo dovesse farne fare la numerazione, con essersi al medesimo anche data la facoltà di dare in affitto quella esazione. Questa rendita nell'anno 1615. fu di ducati *ottocento*, e *cinque*, e nell'affitto dell'anno seguente fu aumentata per ducati *ottocento*, e *dieci*, alle quali somme si unì l'estaglio della *Mastrodattia*, per ducati *cinquecento cinquantesi*. Le particolari convenzioni, fatte co' naturali di Montecalvo, furono approvate dal Vicerè, e dalla Camera; onde dallo stesso Presidente *Vaaz* si posero in esecuzione.

§. 5. L'elezione del Luogotenente in quel tempo era riferbata al Vicerè, per essersi tolta al Doganiere quella facoltà; perciò credendosi divisa, e separata dal Tribunale della Dogana, la giurisdizione esercitata sopra de' particolari sudditi delle Doganelle, pretese nell'anno 1623. quel Luogotenente, che neppure gli Ufficiali destinati dalla Dogana in quelle Provincie potessero eseguire le loro funzioni, volendo tutto per se riservato l'esercizio di quella giurisdizione; ma pe' ricorsi del Comune de' *Locati*, prima dal Presidente *Casanatte* nell'anno 1626. furono

no

no rimossi que' pregiudizj, sostenendosi la giurisdizione della Dogana; ma poi avendo il Tribunale della Camera stimato di concedere in affitto quelle rendite Fiscali, la facoltà del Luogotenente si limitò nel solo esercizio della giurisdizione. All'incontro l'estaglio de' due ultimi triennj, terminati nell'anno 1648., non arrivò mai a' ducati *novemila*, e dovendosi nell'anno 1649. fare il nuovo affitto, la generalità de' *Locati* domandò al Reggente Capecelatro di essere preferita nella compra degli *Stucchi*, posti tra il *Sangro*, ed il *Trigno*, col pagamento di annui ducati *duemila*, e *cinquecento*, pel solo motivo di escluderne i possessori delle greggi naturali della Marca, e delle Montagne de' confini; e già le fu accordato l'affitto. Allora per l'insistenze del Serenissimo Re di Polonia, che domandava il pagamento de' suoi antichi crediti, assegnati in rendite della Dogana, ed acquistati coll'eredità della famosa Regina BONA SFORZA, fu dal Monarca FILIPPO IV. ordinato con premura al Vicerè di separare dalla Dogana i corpi più espliciti, per farli assegnare a quel Principe in soddisfazione de' propri crediti. Per esecuzione di questi replicati Reali ordini si applicò il Tribunale della Camera nell'esame di questo affare; e dopo mature osservazioni, nel mese di Settembre dell'anno 1650. risolvè la totale separazione del corpo della Doganella, distinta col nome di *Stucchi* di Apruzzo; e ne fece l'assegnamento al Re di Polonia, per una parte degli antichi crediti della Regina BONA SFORZA. Dalla vendita di que' pascoli si liberava in ogni anno una porzione alle Università, e Baroni de' luoghi, dove erano situati, pel giusto pagamento dell'erba, nella stessa maniera usata per gli altri erbaggi distribuiti dalla Dogana; perciò nell'eseguirsi quello assegnamento, si fece restare a carico del Fisco l'annuo pagamento, fissato con una giusta proporzione, ricavata dalle vendite antecedenti, e gli fece unire agli altri, che dalla Regia Corte si fanno annualmente, per gli erbaggi delle *Locazioni*, e *Ristori*. Dopo di questo assegnamento, fu rinnovata dal ceto de' *Locati* la domanda della prelazione per gli stessi *Stucchi*, posti fra il *Trigno*, e *Sangro*; ma

T. II.

H

non

non gli fu accordata; giacchè la Dogana avea perduta ogni più lontana ingerenza nella distribuzione di que' pascoli.

§. 6. In questo fra tempo, dal Monarca FILIPPO IV. si concedè al Barone *Pompeo Procaccini*, l'ufficio di Luogotenente della Doganella. Questi per abolire ogni ombra di dipendenza dalla Dogana, assunse il nome di *Governatore della Doganella*; ma sebbene vi fossero state delle opposizioni; pure pe' nuovi ordini dati dallo stesso Monarca, vestì il carattere di Governatore generale, ed ottenne la facoltà di destinare i Luogotenenti nelle altre Città di quelle Provincie, ed al medesimo non solo fu data la giurisdizione sopra i *Fidati* degli *Stucchi*; ma anche sopra tutti gli altri particolari possessori di pecore, che pagavano alla Regia Corte la fida delle pecore rimaste; e confermandosi l'indipendenza dal Tribunale della Dogana, restò unicamente sottoposto alla Camera della Sommaria. Dall'altra parte gli Agenti del Re di Polonia cercarono, nell'amministrazione di quelle rendite, assumere anche la giurisdizione, ed alterare l'antica economia, con distribuire quegli erbaggi indistintamente ad ogni possessore di animali, e non a' soli naturali della Marca, e delle Montagne de' confini; anzi si procurò accrescere per altre vie il concorso, in pregiudizio de' diritti della Dogana, specialmente per l'esazione della Fida delle pecore rimaste in *Apruzzo*. Per queste intraprese nacquero da tempo in tempo molte controversie, che tennero occupati i Tribunali della Capitale, senza sistemarsi la materia: e nell'anno 1662. fu solamente decisa la controversia della giurisdizione, a favore del Governatore della Doganella; e per l'esazione della Fida delle pecore rimaste in quella Provincia, furono mantenute salve le ragioni del Fisco.

§. 7. Fra quelle dissensioni, i possessori degli animali, separati dalla Dogana, e sottoposti alla giurisdizione di quel particolare Governatore, furono privati del godimento di tutti gli altri privilegi, ed esenzioni conceduti all'intero ceto de' *Locati*, non ostante, che dopo la divisione, col decreto del Presidente de *Marinis* dell'anno 1658., si fosse ordinato, che que' *Fidati*

godeffero le stesse immunità, prerogative, ed esenzioni, godute da' *Locati* della Dogana. Oltre di questo pregiudizio, furono anche que' particolari possessori delle greggi gravati, per essersi in quell'amministrazione abolito il costume della vendita degli erbaggi a *Stucco*, ed introdotta l'esazione della Fida, secondo il numero delle pecore: anzi in appresso l'antica tassa della Fida fu alterata; giacchè per le Poste di *Atri* fu cresciuta fino a ducati *tredecì*, ed uno tari per ogni cento pecore; e per gli *Stucchi*, essendosi distinti quelli, ne quali il pascolo non era comune a' Cittadini, dagli altri dove la comunione si osservava, i primi si dissero chiusi, e gli altri aperti, ed in quelli si tassò la Fida a ducati *sedeci*, e mezzo, e negli altri si stabilì a ducati *quindeci*, e mezzo. Dopo ristabilita in Dogana la professione volontaria, i Bandi, rinnovati in ogni anno per l'invito de' Pastori, diedero occasioni a varie controversie fra gli amministratori degli *Stucchi*, ed i *Commisarij*, che si destinavano in *Apruzzo* a sollecitare il concorso degli armenti ne' pascoli di *Puglia*: e sebbene si fossero dati gli ordini per frenare l'intraprese di quegli amministratori; pure la trasmigrazione delle greggi non restò mai senza ostacolo.

§. 8. Sotto il glorioso governo del MONARCA CATTOLICO N. S. la vendita dell'ufficio di Governatore della Doganella fu abolita, giacchè si conobbero i sommi aggravi, che s'inferivano a que' Popoli applicati alla Pastorizia; e quel Savissimo Principe prese l'ottimo espediente di dividere quella carica, destinando per Governatori generali della Doganella i due Ministri delle Udienze di *Chieti*, e dell'*Aquila*, e facendo dipendere dal suo Reale arbitrio l'elezione de' Luogotenenti a quelli subordinati; e fece formare le particolari Istruzioni per regolare l'esercizio di quella Giurisdizione: ma siccome confermò l'antica divisione delle Luogotenenze; così dichiarò subordinati al Governatore generale di *Chieti* i Luogotenenti di *Teramo*, *Civita di Penne*, e *Lanciano*; e gli altri di *Sulmona*, *Piscina*, e *Tocco* gli sottopose a quello dell'*Aquila*. Nella esecuzione di questo nuovo sistema, fu corretto l'antico abuso di

esercitarsi la giurisdizione criminale anche da que' Luogotenenti, e si stabilì di dover quelli ricevere le sole informazioni pe' delitti commessi fra i sudditi di que' ripartimenti; perchè i due Governatori generali potessero procedere contra de' rei, ne' termini giudiziali. Ma essendosi, pel ripartimento di *Teramo*, destinato per Giudice della Doganella l'Assessore di quel Tribunale, decorato della preeminenza di Giudice di Vicaria, si considerò impropria la subordinazione ad un Ministro dell' Udienda di *Chieti*; onde fu incaricato del pieno esercizio di quella giurisdizione, con dover essere subordinato al solo Tribunale della Camera nella maniera stabilita pe' due Governatori generali. L' esecuzione di questi savissimi stabilimenti ha recato sommo sollievo a quelle Industrie; tantopiù, che dallo stesso Monarca fu poi reintegrato al Reale Erario il corpo degli Stucchi: sono così cessate tutte le antiche controversie, e specialmente quelle, che riguardavano l'esazione della Fida delle pecore rimaste; con essersi entrambi quei diritti uniti sotto l'istessa amministrazione, che dipende dal Supremo Tribunale della Camera; onde il Reale Erario ha ricevuto un maggiore vantaggio; e que' Pastori sono stati liberati dalle antiche vessazioni. Ma con sostenerfi ancora la divisione di quelle membra dal corpo principale della Dogana, non si sono riparati gli altri inconvenienti pregiudiziali a' Reali interessi, e nocivi al maggior vantaggio della Pastorizia; anzi questi vengono moltiplicati, e resi più gravi dall'altra divisione della Fida degli animali grossi, e delle pecore rimaste.



PHILIPPUS DEI GRATIA REX

CASTELLÆ ARAGONIÆ &c.

Joannes Aloysius de Sangro Miles Regius Dohanerius Dohane Menepedum Apulie, & Dohanelle Aprutii.

Magnifico Domino Joanni Andreæ Valignano Regis fideli, dilecto, & affini nostro Carissimo -- Avendo il Magnifico Cola Jacovo Filamuso della Città di Attri per alcuni anni con Commissione nostra esercitato, ed amministrato l'ufficio di Luogotenente nella Regia Doganella di Apruzzo, e fattaci Istanza al presente, che per la sua vecchiezza, e mala disposizione non potria attendere, così come si conviene all'esercizio di detto officio per servizio della Regia Corte, acciò non si venghi a mancare in cosa alcuna di quanto conviene, ed è necessario a detto servizio: ed avendomo deliberato di provvedere di persona di autorità, qualità, e confidente; ed avendomo conosciuto in voi tutte queste qualità, ci è parso ancora come nostro affine crearvi, e deputarvi, così come con la presente vi creamo, e deputamo nostro Luogotenente in detta Regia Doganella di Apruzzo, con tutte le prerogative, lucri, gagj, esenzioni, ed emolumenti soliti, ed a detto officio, spettantino, e partinentino: e vi dicemo, commettiamo, incaricamo, ed ordinamo, che dal primo dì del Mese di Agosto prossimo da venire dell'anno septimæ indictionis, abbiate da mirare, ed attendere quanto si ha da fare, conviene, bisogna, ed è necessario per il detto servizio, governo, beneficio, ed aumento di detta Regia Doganella, e conservazione di sua Giurisdizione, dando le Locazioni in ciascun'anno, come è solito alli Bestiami, che si fidano in detta Regia Doganella, con intervento delli Magnifici Credenzieri di essa, ed al tempo solito numerare, e far numerare more solito detta Doganella, e di ogni cosa farne chiaro, e lucido notamento per servizio, e chiarezza della Regia Corte, esigendone la Regia, e solita fida al tempo debito, e facendone libri lucidi, e chiari d' introito, ed esito; e per poterne dare conto a noi, e noi a detta Regia Corte, e li danari, che esigerete di detta Regia Fida da mano in mano ce le rimetterete per via sicura, per poterli consegnare alla Regia Generale Tesoreria, o a chi sarà ordinato, ed in tutto procurarete lo servizio di detta Regia Corte, conservazione, ed aumento di detta Regia Doganella, riconoscendo anche qualsivoglia aggravi, ed oppressioni che fossero fatte, o che si facessero ad Uomini, e Bestiami di detta Regia Doganella da qualsivoglia Persona, ed a quelli provvedere, come più espediente vi parerà di giustizia: Volemo ancora, e vi concedemo, che li Cavallari, quali

quali al presente fervono in detta Regia Doganella parendovi, che non attendono, come si conviene al servizio della Regia Corte, li possiate amovere, e provvedere di altri abili, ed idonei, con le medesime prerogative, lucri, gagi, ed emolumenti soliti, dandone però avviso a noi del numero, qualità, ed abilità di detti Officiali, e per maggior chiarezza, e vostra Informazione circa l'amministrazione dell'esercizio, e governo di detto officio, volemo, che abbiate da recuperare per inventario dal detto vostro Predecessore tutti li libri, Istruzioni, Provvisioni, ordini, ed altre scritture, concernentino a detta Doganella, che con la presente ordinamo, che ve li debbia consegnare per l'effetto, e servizio predetto: e generalmente vi damo, e concedemo circa l'esercizio di detto officio *vices*, & *voces nostras*, e tutta quella potestà a noi attributa da superiori, ed altro, secondo per le Istruzioni a voi date, firmate di mano nostra, si contiene: esortandomo per la presente da parte della Regia Maestà, tutti Illustri spettabili, e Magnifici Baroni, Governadori, auditori di Provincie, ed altri officiali Regj; *Nec non* comandamo, & *Regia auctoritate qua fungimur*, ordinamo a tutti gli altri Magnifici Officiali, Sindaci, Eletti, Università, ed uomini, ed altri a chi spetta, o sarà quomodolibet presentata, & signanter, agli Officiali di detta Doganella, che circa lo esercizio, ed amministrazione di detto officio, vi debbano ammettere, e prestare ogni debita obbedienza, ajuto, e favore necessario, ed opportuno, secondo da voi saranno ricercati. Non facendosi il contrario, per quanto si ha cara la grazia della predetta Regia Maestà, ed a pena di docati mille. La presente duratura a nostro beneplacito, resta al Presentante. *Datum Fogie die decima octava mensis Aprilis 1563.* Giovan Luise de Sangro.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

MAGNIFICE VIR REGIS FIDELIS.

PErchè semo informati, che col vendere li Stucchi sono in queste parti a lume di Candela ne risulta maggiore utilità, sì alla Regia Corte, come anche a Padronali di pecore, e precise a Pastori, quali per il passato hanno sentito non poco danno, ed interesse per essere stato solito di venderli detti stucchi non a lume di Candela; ma come meglio potea convenirsi: volendomo a questo provvedere sì per indennità della Regia Corte, come di detti Padronali; avemo determinato, che da ora avanti si vendono detti Stucchi ad estinto di Candela; e però vi dicemo, ed ordinamo,

mo, che a tempo congruo, e conveniente debbiare fare emanare Banni per le Città, e luoghi, che vi parerà, e sarà necessario, che quelli vorranno affittare detti Stucchi comparino avanti di voi a dare le offerte, che vorranno per il giorno, che stabilirete, ed avute dette offerte, le manderete a noi, acciò siamo informati del tutto: avvertendo di fare questo per tempo, che avute avremo dette offerte, possiamo ordinarvi l'allumare della Candela, al tempo solito; ed avuto, che avrete da noi ordine dell'allumare di detta Candela sopra la vendita di detti Stucchi, farete similmente intendere per Banni pubblici a tutti quelli vorranno detti Stucchi, comparino avanti di voi per quel giorno, che stabilirete, che si allumerà la Candela sopra l'offerte avrete ricevute, e quelli per voi si liberiranno a chi più per essi offerirà, e farà migliore la Condizione della Regia Corte: avvertendo di non vendere, e liberare detti Stucchi a Padronali Cittadini paesani, quali sono tenuti in virtù degli ordini generali, calare in Puglia loro pecore, ed ancorchè restino l'Inverno in Apruzzo senza calare in Puglia, sono tenuti per quelle pagare la Regia Fida, come di pecore rimaste; ma le venderete principalmente a forastieri di fora Regno, a Padronali di Rosito, Valle Siciliana, Amatrice, e di altri luoghi di quelle Montagne; e così eseguirete, e non altrimenti, se amate la grazia Regia, che tale è nostra volontà, avvisandoci di quanto vi occorrerà sopra di questo. *Datum Fogie ex Regio Dohanale Palatio die vigesima quinta Maij 1585.* Alfonso Caracciolo. Al magnifico Giovanni Antonio Valignano Luogotenente in Apruzzo.

Esiste nel Registro di quell'anno al fol. 62.

Istruzioni, che per la Regia Camera della Summaria si danno al magnifico Signor Giovanni Antonio Valignano Luogotenente della Regia Doganella di Apruzzo per la bona amministrazione di detto officio, con riserva de aggiungere altre, che a la giornata parerà doverfi fare per l'effetto predetto.

IN primis, perchè da tempo antiquo se ritrova ordinata, e fatta la Regia Doganella delle pecore in le Provincie d'Apruzzo citra, ed ultra per comodità delli patronali di pecore, e altri animali grossi, tanto delli Populi di dette Provincie, quanto delli forastieri non soliti calare in la Regia Doganella delle pecore di Puglia, per locarle in li territorj, e herbaggi soliti di dette Provincie, tanto in quelli, che si soleno dare per prezzo determinato di tanti docati lo territorio, seu difesa comunemente detto a stuc.

a stucco, quanto per numero de animali, che si trovano capere in ciascuno di detti territorj. Però per vostra informazione, & indennità de la Regia Corte ve informarete delli detti territorj dove è stato solito farsi detta locazione, così di quelle che sono proprij della Regia Corte, come di quelli che sono de Baroni, e Università, e del beneficio che in essi have la Regia Corte, delli quali per vostra Istruzione ve ne damo la inclusa lista, che è stata cavata dalli conti antiqui, e moderni presentati in la Regia Camera per li Locotenenti predecessori, con intervento del Regio Credenzero de detta Dohanella, e di essi ne farrete uno libro da tenerli appresso di voi, per la detta locazione di ogn' anno occorrerà de farsi in dette Provincie, dello quale libro ne manderete copia a questa Regia Camera per farlo conservare in lo Regio Archivio di detta Regia Camera con la nota di quelli che sono proprij della Regia Corte, e di quello che ne sole avere l'anno, tanto vendendosi a stucco, come per numero de pecore che se noi fidano, così di quello che sono de Baroni, e Università, e l'utilità che ne percepisce da essi la Regia Corte, e se si vendono a stucco, o pure si ne locano pecore, e bestiami grossi numerandosi per *capita animalium*, acciò da esso la Regia Camera sia informata d'ogni particolarità.

2. Item, havuta detta Informazione di tutti li lochi predetti li rincontrarete con la Locazione fatta, seu che farrete per vedere se ne fosse alcuno de detti territorj, dove non sia fatta la vendita a stucco, o la detta Locatione, e trovandocene alcuno, che non sia dispensato, cercate la causa da dove procede, e ne darete avviso alla Regia Camera, acciò possa provvedere come meglio li parerà.

3. Item, al tempo debito che inferius sta dichiarato farrete la Locazione delli detti herbaggi con intervento di detto Regio Credenzero vendendo li tutti a prezzo finito detto vulgarmente a stucco, come si sono venduti per il passato, e quest'anno, a quelli che più offeriranno, e faranno miglior condizione alla Regia Corte, procurando in ciò tutti li vantaggi possibili per servizio Regio, e avvertisca di non darli per compiacenza nessuna, ma procuri che li pecorari siano accomodati secondo la quantità delle pecore che haveranno, & per evitare ogni sospetto, non pigli per concedere detti herbaggi premio ne presente nessuno.

4. Item, advertite, che il tempo di far la detta Locazione, & venditione de herbaggi sia non prima li dieci Agosto ne di poi li 25. del detto mese ogn'anno, ma fra questo termine facendo almeno un mese prima pubblicare banno con la notificazione del giorno, e del loco, dove detta locazione si haverà da fare, nelli Mercati di Teramo, Civitella, Campoli, e Montorio, in Atri, nella Valle Castellana, e nella Montagna di Rosito lochi del Regno, e almeno in Montecalvo, e Monte Acuto, fora del Regno, la quale locazione si debbia expedire nella giornata assegnata per il banno,

banno, e non prolongarla, nè abbreviarla, senza urgente, e necessaria causa per servizio Regio.

5. Item, advertirete, che il loco per fare la detta Locazione sia nella Provincia Ultra in una delle Terre dove la Dohanella have l'erbaggio, o altro che vi parerà, avvicinandosi al Tronto; però di sorte che li pecorari de Regno, e fora de Regno possono commodamente venire in una giornata, della quale Locazione tanto voi, quanto il Credenzero debbiano fare il suo libro particolare, & destinto con la nota delli nomi, cognomi, e patrie delli locati, e del prezzo dell'erbaggi, fandosi per anco obliganza *penes acta* come si è costumato per recuperare il prezzo a tempo debito.

6. Item, advertite, che quelli pecorari, che piglieranno li herbaggi predetti non li pigliano per farvi guadagno, & mercanzie illicite, ma remettendosi altri pecorari non li facciano pagare se non quello justamente tocca ad ogn' uno per la rata de sue pecore sotto il conto di tutte, con l'intervento delli fidati, che noi averanno interesse, senza imponerci donativi, o altri pesi più del prezzo, che si paga alla Regia Corte, e altri che justamente si devono.

7. Item, farete ancora con intervento del detto Credenzero la partizione, & assignazione dell'erba nel territorio d'Atri, con la presenza de quattro repartitori, & extimatori pratici, cioè dui da deputarsi da esso Locotenente, e dui del Sindaco, e Regimento di quella Città per suo interesse, dalla quale partizione, e assignazione, voi ed il Credenzero facciano ogn' uno per se notamento separato con li nomi, cognomi, e quantità dell'erbe, che si consegneranno a ciascuno, & in quante pecore sarà extimata, del che farete per anco notamento consimile all' homo che perciò deputarà la Città predetta, facendo similmente per pubblici banni intimare prima nelli lochi detti nel 4. Capitolo la giornata nella quale avranno da fare la detta partizione, & assignazione de herbe che sarà verso il fine de Ottobre, e lo principio di Novembre, & non possendo voi essere presente alla detta partizione, e assignazione per legitimo impedimento, potrete commetterla al predetto Credenzero, che si facci come de sopra, e si restassero alcune poste di herbe, che in quel tempo non se assegnassero per mancamento de pecorari, ne facciano pur notamento con li fini, e confini di esse, e quantità di pecore, che faranno, usando diligenza, che siano ben conservate, e custodite, per potersi andar facendo retratto, de sorte che la Regia Corte non perda, e non ne patisca danno.

8. Item, de più farete nella detta Città d'Atri, e suo Territorio far la numerazione delle pecore, e capre dopo la metà di Gennaro, e prima la metà di Febbraro, con intervento d'un homo da deputarsi dalla Città, il quale ne debbia far notamento, e così quelli, che per la Regia Corte andaranno aumentate, come se dirà nel seguente Capitolo.

9. Item, farete anco far la numerazione in detto tempo delle pecore, e capre fidate da voi nella Provincia d' Apruzzo Citra con la distinzione particolare delli nomi, e cognomi delli padroni, e quantità de bestiami, non fidando però quelle che non sono solite, e che devono pagare la fida della Regia Dogana alli Commessarj Deputati sopra le pecore remaste con dichiarazione, che in nullo modo ve haavute da intronettere alle dette pecore remaste in Apruzzo, che andaranno a numerare detti Commessarj excetto sì per lo Doganero, che *pro tempore* farà, o per la Regia Camera vi fosse commessa alcuna numerazione di dette pecore in alcuna parte di dette Provincie.

10. Item, farete anco nel predetto tempo, e nel modo predetto numerare nelli erbaggi della Regia Corte nella Provincia Ultra li bestiami grossi, facendone pur notamento come nel precedente Capitolo, ovvero trovando più utile, e vantaggio per la Regia Corte, potrà vendere dette esigenze de bestiami grossi, con intervento del Credenziero a chi più l'offerirà, facendone obliganza *penes acta* come si è detto nel terzo Capitolo.

11. Item, advertirete che alli fidati, che calaranno in detta Doganella non se innovi cosa nesciuna, nè si alteri prezzo, o pagamento de nesciuna cosa, o explicazione, o figgillo, e per l'obliganze, o contratti che si faranno delli predetti herbaggi, non se li facci pagare più d'un carlino per obliganza, o contratto, ancorchè fussero più li obligati *pro rata*, o *insolidum*, e per la patente de fida un' altro carlino, senza farle pagare cosa nesciuna per la passata, o polisa de pagamenti, come si è costumato in detta Doganella fin qua.

12. Item, le composizioni, e pene de disordini, e contumacie, pene d'obliganze, o Istrumenti rappresentati, ed ogni altro provento se facci con saputa, & presenza del Credenziero, & voi, e il Credenziero ne fanno notamento, e introito per la Regia Corte con nomi, cognomi, e cause donde sono fatti.

13. Item, al tempo de l'exigenza de li danari, che li fidati pagaranno farete un libro voi, e il Credenziero, facendo la passata, o polisa a quelli, che pagaranno con la giornata, e menzione della quantità delle pecore, capre, o bestie grosse, per li quali pagará ciascuno con li nomi, e cognomi di quelli che pagaranno senza pagamento nesciuno come si è costumato fin qua excetto un carlino per calsatura d'obliganza, e contratto secondo lo nono Capitolo si è ordinato.

14. Item, procurarete, che ognuno paghi al tempo debito, non facendone la passata, se prima non sarà pagato con farci tutte le diligenze possibili, perchè non partano, senza che non abbiano pagati.

15. Item, si ordina, che non se innovi nè a li pecorari nè a li Cittadini cosa nesciuna fuori del solito, e consueto, ma si attende di modo che

che nè l'uni, nè l'altri siano offesi nè maltrattati, e che li pecorari si godono l'erbe, e le commodità juste per loro pecore, e essi non facciano alli Cittadini de aggravj, e occorrendo alcuna cosa che abbia bisogno de provisioni nova, o insolita, l'avisi alla Regia Camera, o al Doganiero.

16. Item, ve servirete del Cavallaro ordinario per l'occorrenze, e bisogni della Regia Corte.

17. Item, perchè in le dette Provincie d' Apruzzo sono li Regj Tratturi per li quali soleno calare non solo le pecore, e altri animali che si locano in queste Provincie; ma anco in Puglia sotto la Regia fida, quali sogliono essere de larghezza sessanta trapassi, starete attento, che non si occupino in modo alcuno, acciò il passaggio sia comodo, e trovandolo in tutti, o in parte occupati ne darete avviso a questa Regia Camera della qualità, e quantità di detta occupazione, e per chi sarà stato occupato, acciò si possa debitamente provvedere.

18. Item, perchè la conservazione, buon governo, e regimento della Regia Dogana delle pecore di Puglia, non solo consiste che lo Regio Doganiero, o altra persona, che in nome della Regia Corte ne tiene l'administratione la ben lochi, rege, e governa in Puglia l'Inverno, ma anco è necessario, che se usi diligenza in Apruzzo; perchè l'estate sia ben locata, e retta generalmente senza excettazione di persona alcuna ad causa che patendono le pecore l'estate in le montagne, ed calar poi in primo tempo, come è solito, se trovariano fiacche, e facilmente se ne veneriano a perdere. Perciò tenerete pensiero particolare con ogni diligenza necessaria, e procurare, che l'estate detta Dogana sia ben locata, come conviene in dette Montagne di Apruzzo, non permettendo, che se ne possano locare più pecore de quelle che esse Montagne, e lochi faranno extimate essere abili, e bastante, con advertire di non far entrare in dette Montagne l'estate pecore di extra Regno, che sono for de Dogana, se prima non si trovano bene, e commodamente locate le pecore de Dogana, tanto regnicole, come de fore regno.

19. Item, starete advertito a non fare occupare da alcuno Barone, Università, o altre particolari persone l'erbaggi, e territorj predetti della Regia Corte, & altri dove la Regia Corte avesse interesse, visitando li detti erbaggi, & pecore locate in essi secondo vi parerà essere di bisogno.

20. Item, fatta che sarà la detta Locazione nel modo sopradetto, la mandarete in questa Regia Camera, & al Regio Doganiero seu Presidente della Regia Camera, o altra persona che starà in Puglia per ordine di S. E. al Governo di detta Regia Dogana sottoscritta di vostra mano, e del Regio Credenziero.

21. Item, fatta che dopoi sarà l'exactione della Regia fida mandarete alla

alla Regia Camera lo bilancio di vostra mano, e del detto Regio Credenziero di tutta l'exactione, advertendo di non fare residui senza ordine, e licenzia della Regia Camera, atteso non vi faranno admessi, ma si exigeranno da voi, & in lo mese di Luglio di ciascun anno presenterete al detto Regio Doganiero, o altra persona deputata al governo di detta Regia Dogana lo conto de vostra administratione continente l'introito e esito, con le cautele necessarie, e opportune per la sua liquidazione.

22. Item, ve guardarete de lassare de mettere in introito in detto conto quantità alcuna di denari, che avessivo exacta per detta causa sotto pena de nonuplo, da exigerfi da voi irremissibilmente in caso di controvenzione.

23. Item, ve guardarete de servirvi del denaro della Regia Corte exacto per voi per causa di detti erbaggi, e fida, ma integramente al tempo che l'averete exacto, lo pagarete in potere del Tesorero della Provincia, avisando la Camera del pagamento, e quantità *sub pena dupli*, e altre pene statute dalle leggi comuni, costituzioni, capitoli del Regno, e riti della Regia Camera.

24. Item, vi guardarete di non fidare pecore, e altri animali in erbaggi vostri proprij, nè de parenti, nè altri vostri adherenti, e parziali sotto pena di sospensione di vostro officio ad arbitrio di S. E., o Regia Camera.

25. Item, nullo modo tenerete pecore vostre proprie in li detti territorj, e herbaggi di Dogana; nè di esse farete industria, nè mercanzia alcuna in li detti territorj a voi soggetti.

26. Item, non riceverete denari, che faranno pagati per causa di detti erbaggi, e fida senza l'intervento dello Regio Credenziero, dello quale danaro *ut supra* recipiendo con intervento del detto Credenziero ve ne farete introito con la destinzione della qualità della moneta, che sarà, lo di che vi farà pagato, da chi, e perchè causa.

27. Item, tutti li pagamenti che vi accaderà de fare, li farete con intervento di detto Regio Credenziero.

28. Item, vi guardarete de ricevere da detti locati presenti etiam cose da magnare.

29. Item, accadendo de fare alcuna composizione spettante a vostro officio, quella non debbiare fare, senza l'intervento di detto Regio Credenziero.

30. Item, se accaderà alcuno anno professarsi, e averfi manco numero de pecore, e animali de quello sarà stato professato in l'anno precedente, ne farrite notamento in lo detto vostro conto, dicendone, che ne sia stato causa, e le diligenze, che haverete fatte, perchè non fusse successo tale mancamento.

31. Item, occorrendovi alcuna cosa per servizio della Regia Corte, che con le presenti Istruzioni non sia stato provisto; continuamente ne farete relazione a questa Regia Camera, acciò ve si possa ordinare quello che averete da exequire. Datum Neapolis ex Regia Camera Summaria die 25. Octobris 1590. -- Franciscus Antonius de David L. M. C.

Copia di Banno pubblicato d'ordine di Lelio Pignatello Luogotenente nella Dohanella d' Abruzzo.

IN primis, se ordina, & comanda, che le persone, & Cittadini paesani delli luoghi non possino, nè debbiano affittare li predetti Stucchi, & herbaggi, ma solo l'homini fuora del Regno o delli Luoghi convicini, cioè Rosito, la Amatrice, Valle Siciliana, Valle Castellana, e di altri luoghi delle Montagne, se vi faranno affittatori, esclusi però quelli che non avessero pecore, ma volessero affittare per Industria, o mercanzia, o per altra sorte indiretta, e illecita sotto pena di onze cinquanta d'oro per ciascheduna persona, che contravenerà, da applicarsi allo Regio Fisco.

Item, per maggiore declarazione dello sopraferitto capitolo s'ordina, & comanda; che non sia persona alcuna, che compri li Regi Stucchi se non sono Patronali proprij de pecore cento in su, o socetarij di detto numero, quali pecore volemo l'abbia a dare in nota una con li loro Garzoni con nomi, & cognomi, & Patrie di essi adesso, che si fa la detta Locazione, non facendosi lo contrario sotto la pena predetta, e di perdere li loro animali.

Item, che li compratori di detti Stucchi subito, che avranno admosse le loro pecore dalle Montagne, debbiano retto tramite portarle, et condurle nelli Stucchi da loro comprati, nè possono trattenerli altrove, senza expressa nostra licenza in scriptis sotto pena di confiscatione di tutti loro animali si grossi, come minuti d'applicarsi subito al Regio Fisco per ciascheduno controveniente.

Item, se ordina, et comanda, che chi dalli predetti extraregno, et delle predette Montagne, et luoghi come di sopra affittarà alcuni Stucchi non possa accogliere pecore di altri, che delle persone, che potriano affittare detti Stucchi, possano starci a pascolare, conforme all'azione che vi anno, et sono soliti, e quelle pecore, che hanno soluto pagare la Regia Doghanella, seu contribuire all'affittatori di essi Stucchi, debbiano similmente passare, et contribuire quello li competerà pro rata, ancorchè fussero Cittadini delli medesimi Stucchi, o de altri luoghi, riservando però alla Regia

gia Corte la potestà d'exeguire, volendo la Regia fida ordinaria per non esserne calate in Puglia conforme alli Regj Banni.

Item, se ordina, che chi delli predetti affittatori raccoglierà, o rimetterà in alcuno Stucco pecore d'altri, non possa per quelle ricevere maggiore prezzo di quello, che pro rata competerà allo affitto, attento il numero di tutte le pecore, ch'entreranno a pascolare in esso stucco in virtù dello affitto sotto pena d'onze venticinque di oro, Fisco Regio.

Item, si ordina a detti affittatori, et a tutti quelli, che saranno rimessi, che per tutto il mese di Ottobre prossimo venturo habbiano a presentare liste, et Revelazione di tutti quelli, che avranno rimessi a detti Stucchi con li loro nomi, cognomi, Patrie distintamente, et con li nomi, et cognomi di tutti Pecorari, et Garzoni con lo numero delle pecore, acciò si ne possa tenere nota, et trattarli, come fidati della Regia Corte per evitare le fraudi, che si potessero commettere, et la simile nota abbiano da dare essi affittatori delle pecore, et pecorari adesso, che affittano li Regi Stucchi, sotto la pena predetta di onze 25. di oro Fisco &c.

Item, si ordina, che quelli, che vorranno affittare detti Stucchi comparano ad offerire alla candela la quale si allumerà a ciascheduno di essi, essendo così stato ordinato dalla Regia Camera, et a chi più offerirà se libereranno, candela extinta.

Item, si ordina, che quelli alli quali restaranno detti Stucchi, et herbaggi, debbiano dare idonea, et sufficiente pleggeria alla Regia Corte in potere del Mastrodatti di pagarli tutto quello, che avranno offerto alla detta candela extinta per tutto li 18. Aprile dell' anno intrante quali pleggerie si debbiano dare subito, che li saranno dati detti pascoli, et trattanto starà a dare detta pleggeria, non possa partire dal Palazzo de la nostra Residenza, et facendone altrimenti, incorrano nelle pene del doppio del prezzo concluso, et lo herbaggio si possa revendere per essa Regia Corte per quello si troverà a danno, et interesse de chi non adempirà lo sopradetto.

Item, declaramo, et ordinamo, che qualsivoglia persona piglierà herbaggi, et Stucchi, et non si trovasse la persona, et robe al tempo congruo di pagare il prezzo, che li sia dato, sia lecito alla Regia Corte farli pagare il prezzo di detto herbaggio dalle persone, che ci avranno pascolato, o che si trovassero a pascolare, di pigliar anco li loro bestiami, et venderli per sodisfarsi.

Item, si ordina, che quelli pleggi, che havranno assicurato, et fatto pleggiaria ad uno pascolo, non possano servire per pleggio de altri, ma debbiano li stessi affittatori trovare altri, et così ordinamo al Mastrodatti, che lo offervi sotto pena di pagare del suo herbaggio, & che le pleggerie si abbiano da ricevere, come per il passato.

Item

Item, si ordina, che non sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che ardisca, nè presuma, con minacce, & bravarie, extraere, & rimuovere quelli, che avessero animali da offerire alla Regia Corte, poichè volemo, che ogni uno sia libero, e possa dare, ed offerire lo maggior prezzo per beneficio della Regia Corte, sotto pena di onze d'oro cinquanta, Fisco Regio.

Item, se ordina, & comanda, che l'Affittatori, e rimessi nelli Stucchi non possano uscire di essi con loro pecore, o bestiame per andare in altri luoghi, o herbaggi senza licenza nostra *in scriptis*, sotto pena d'onze 25. Fisco Regio.

Item, si ordina, che non sia persona alcuna, che ardisca, nè presuma fare conventicoli, nè fra essi unione, che non si offerischi al pascolo, & stucco delli altri, & lo altro dell' uno, ma ogni uno possa liberamente offerire, & augumentare per beneficio della Regia Corte, ne facci lo contrario sotto pena di onze 50. Fisco Regio.

Item, ordinamo, & comandamo a tutti li Locati, o fidati, che dopo havranno condotto le loro pecore, & animali nelli herbaggi della Regia Corte, etiam che siano delli rimessi, non debbiano quelle admove da detti Stucchi fino a tanto non haveranno pagato alla Regia Corte il prezzo di detti herbaggi che havranno comparato, & senza passata firmata per mano del Sig. Locotenente, sotto pena di onze 25. d'oro, Fisco Regio.

Item, se ordena, & comanda, che nessuna persona possa fare offerta, nè in persona sua, nè in persona de altro di Stucco, nè di Terzo di Stucco, si non haverà con effetto tutto il complimento di pecore, & altri animali soi proprj bastanti per detta herba, atteso che non voglia nessuna persona, nè ardisca aggregare pecore di altri senza espressa nostra licenza, & fandosi lo contrario, volemo, che tutte quelle pecore, & animali, che si ritroveranno in qualsivoglia Stucco, che non saranno dell' Affittatore di essi, siano intercetti in beneficio della Regia Corte, & altre pene a noi riserbate.

Item, si ordina, & comanda, che li pecorari delli prenominati luoghi, non possano, nè debbiano far compra per se, seu per altri, di herbaggi, nè feudo di Università, nè di Barone, nè de altre persone private, se prima non saranno venduti li herbaggi, sotto pena d'onze 50. di oro, Fisco Regio. Et facendosene qualsivoglia contratto, volemo, che sia nullo &c.

Copia di Relazione fatta nell'anno 1609. dal Luogotenente della Dohanella d'Abruzzo al Signor Reggente D. Berardino Montalvo Luogotenente della Regia Camera, & in detto tempo Presidente, e Governatore della Regia Dogana delle pecore.

Alli Stucchi di Penna, e Tronto non ponno entrare pecore di Regno delle Terre di Umano in quà, nè da Umano in là delle Marine, solum delle Montagne, e Montagnole, come la Valle Castellana, Teramo Ville di detta, Campi, e Civitella, & altre Terre di dette Montagne, e Montagnole, e tutte le pecore delli Marchitti di fora Regno, delle quali ne ha da conoscere il Sig. Luogotenente.

E quelle di Regno, che stanno in detti Stucchi, e fora di Stucchi purchè non siano delle Montagne, e Montagnole *ut supra*, e da Umano in quà devono pagare la fida di pecore rimaste, donde perviene utile alla Regia Corte, e così è di ragione per l'Istruzioni, che tiene detto Sig. Luogotenente per pagarne per pecore rimaste duc. 13. 1. per centenaro, & al Sig. Luogotenente le pecore fuora di Stucco ducati 6. 3. per centenaro, e quelle che stanno dentro di Stucco, non le vene manco duc. 4. per centenaro.

ADi 23. di Agosto 1616. sono comparfi personalmente avanti il Presidente Simone Vaaz nella Città dell'Aquila, l'infrafritti particolari patronali di pecore della Terra di Monte Calvo fuora Regno v3. -- Ciancone Cilone, Gio: Domenico di Matteo, & Cicco di Mazzacoece, & in conformità dell'avviso dato per prima a detto Signor Presidente, hanno proposta tanto per essi, quanto per nome, e parte d'altri particolari patronati di pecore, dell'istessa Terra volere con dette loro pecore, dell'istessa Terra venire in Regno, fare compra delli Stucchi, e procurare, con pagare la solita fida di dette loro pecore, quanto più sia possibile l'utile di Sua Maestà, promettendo di vivere quietamente, e senza disturbo alcuno delli luoghi, dove saranno locate dette loro pecore, nè in altri luoghi di queste Provincie d'Apruzzo, che per detto effetto, ne hanno formato l'infrafritti Capitoli v3.

1. In primis, detti particolari di dette pecore, et ciaschedununo di loro prima di entrare in Regno, daranno nota distinta, e particolare di tutte le loro massarie di pecore della Terra di Montecalvo fuora Regno con lo vero numero delli Pastori, e Ministri di dette loro massarie, nomi, cognomi, et Patria di essi, e procureranno di non fare elezione di persone, che siano Banditi, nè Inquisiti di delitti alcuni, ma persone quiete, & non

non Bellicose, che effettivamente attendano al governo di dette loro Massarie.

2. Item, per maggior securtà delle cose predette detti padronali si offeriscono con ogn'uno di essi per lo che importa alla Massaria sua, & alli pastori, che teneranno in governo di quella, dare idonea pleggeria di vivere & far vivere detti loro pastori, & Ministri quietamente, & senza commettere delitto alcuno, & di esibire, & presentare detti pastori, & Ministri ad ogni ordine del Tribunale della Regia Dohanella, & perchè detta pleggeria sia impossibile darsi di persona di Regno, si obliheranno li proprii Padroni con la speciale obligazione delle proprie pecore, o daranno altri pleggi della stessa Terra di Montecalvo, che tengono medesimamente pecore immesse in Regno, & con questo timore la Regia Corte farà sicura di non sentire disturbo, nè travaglio di essi Locati.

3. Item, hanno proposto detti particolari Locati, come da alcun tempo indietro non se li sono osservate le prerogative e franchizie, che li competono in virtù delli privilegi della Regia Dohana, & però hanno fatto istanza, che li ufficiali, che pro tempore saranno Deputati al governo di detta Regia Dohanella debbano proteggerli, & favorirli, & aiutarli in tutte l'immunità, che li competono.

4. Item, ancorchè per dette prerogative, et franchizie di detta Dogana sia permesso, che li detti Locati loro pastori, & Ministri possano andare armati di tutte sorte di arme lecite per le Città, Terre, & luoghi del presente Regno, essi Locati ad evitare ogni scrupolo, & objectione, che le potesse fare si contentano detta prerogativa ristringerla, che solo li Padroni proprii delle pecore possono godere questa immunità, & a rispetto delli loro pastori, & custodi di dette pecore non possano portare dette arme, se non in atto al tempo, che custodiscano le pecore predette, & tenerle nelle loro mandre, per defenzioni, così di detti pastori, come di detti animali, & altre robe, senza che possano con dette arme andar per luoghi habitati.

5. Item, essi Locati promettano con le loro pecore, & nelli Stucchi che compreranno dalla Regia Corte non far collettive, nè immettervi pecore, che siano di Regno, ma solo di gente extra Regno, & di rivelare, come si è detto, il vero numero di loro pecore, sotto pena a chi controvenirà di duc. dieci per ciascheduno centenaro di pecore.

6. Item, detti Locati siano obbligati in eventum, teneffero bisogno di maggiore quantità di herba, della pigliata nelli stucchi, & voleffero pigliarla da Baroni, & dalli Padroni di herbaggi quelli non debbano, nè possano comprarla, senza prima darne notizia al Magnifico Luogotenente della Regia Dohanella, assignandoli nota distinta di quelle pecore, che haveranno immesse in detti herbaggi, per li quali siano obligati pagare la Regia fida

fida alla Regia Corte alle ragione di duc. tredici, ed un tarì per cento, & immettendo dette pecore in detti erbaggi, o che facessero dette compre, senza licenza, & saputa di detto Magnifico Luogotenente, quelli si possano pigliare per intercetti a beneficio della Regia Corte, et al tempo si concederà detta licenza a quelli, che si darà, debbiano medesimamente osservare le condizioni opposte nelli sudetti precedenti capitoli, & non altrimenti.

7. Item, che detti particolari Locati di Monte Calvo non debbiano, nè possano condurre, recettare, nè immettere altre pecore di particolari di detta Terra, con le loro Massarie, senza, che prima essi ricettatori non abbiano dato in nota al Magnifico Luogotenente della Regia Doganella li particolari predetti, che accoglieranno, e che quelli abbiano adempito tutto quello, che sta provisto, ed ordinato con li sudetti precedenti capitoli, e ritrovandosi alcuni, non solo essi se intendono incorsi nelle proprie pene contenute nell'ordini, & bandi Regii, con li quali l'anni passati le Gente di Monte Calvo furono proibiti entrare in Regno, ma anco li proprii ricettatori se intendano incorsi nelle pene predette, per le quali pene se intendano obligati li proprj loro animali alla Regia Corte.

8. Item, perchè detti Locati di extra Regno dicono voler calare con le predette loro pecore di là del Trigno nelle parti del Saccione, si contentono, e così promettono pagare alla Regia Corte per la fida di dette loro pecore ducati tredici, ed un tarì per ogni centinaro indifferentemente, tanto di quelle teneranno in detti demanj del Saccione, quanto si ottenessero dispensazioni di alcune Defenze per pascolo di dette pecore, *ita, & taliter*, che pagandono detti ducati tredici, ed un tarì per la fida di detta Regia Corte; siano essi medesimamente obligati di pagare il prezzo dell'erbaggio alli padroni di essi, quale pagamento siano obligati farlo nel tempo debito, nel mese di Maggio o forme al solito.

9. Item, in tempo, che si oiranno, debbiano dare la nota di tutte le pecore, che vorranno calare, e per quel numero, che daranno in nota, debbiano pagare a detta ragione di ducati tredici, ed un tarì per cento: etiam a tempo che si allestassero per li Cavallari, e Commissarij destinandi dalla Regia Dogana di Foggia, nello Allistamento si trovassero meno; poichè potriano in ciò commettere fraude in occultarle; e se a tempo si allisteranno, si trovassero più del numero, che avranno dato in nota, debbiano pagare per quello più, che si troveranno.

10. Item, tutte le cose predette se intendano *salvo semper beneplacito, & Regio Assensu desuper impetrando per Suam Excellentiam, ejusque Colaterale Consilium, vel Regiam Cameram Summarie.*

Istruz.

Istruzioni, che si dovranno osservare da' Governatori Generali delle Doganelle delle due Provincie di Aquila, e Chieti per la retta amministrazione della Giustizia.

INformata la Maestà del Re N. S. della condotta tenuta dalli Governatori Generali delle Doganelle d'Abruzzo, e suoi Luogotenenti, volendo sempre più dimostrare il suo Clementissimo Real animo verso i suoi fedelissimi sudditi, ha stimato di fare amministrare per suo Real conto l'Ufficio predetto per fino ad altra sua Reale determinazione, con avere dato sovrabbondante compenso al proprietario dell'Ufficio. Quindi avendo ordinato con suo Real Dispaccio del dì del corrente anno spedito per Secreteria di Stato, ed Azienda di doverli da questo Tribunale formare le Istruzioni da doverli da voi osservare, acciò si conseguisca il fine della retta amministrazione della giustizia verso i Locati di quella Regia Doganella, Fidati, e Sudditi della medesima, perciò in esecuzione de' Sovrani comandi vi s'incarica a dover esattamente osservare le sottoscritte Istruzioni, dalle quali non dovrete appartarvi per qualunque motivo, pretesto, o causa, sotto pena in caso d'inservanza della Regia indignazione, oltre le pene prescritte dalle leggi comuni, e del Regno.

Primo. Dovrete invigilare, acciò a' locati, fidati, e sudditi della Doganella siano esattamente osservati li loro privilegi, immunità, e prerogative, e specialmente il privilegio del foro, sicchè non sia loro inferito il minimo pregiudizio.

2. Dovrete avere speciale attenzione, che li Luogotenenti, ed Officiali della Provincia del vostro carico amministrino rettamente la giustizia, con osservare esattamente le Istruzioni che tengono, e quando la loro condotta sia difforme dal giusto, ne dovrete fare distinta relazione, per poterli dare le convenevoli providenze.

3. Procurarete in tutte le maniere di correre buona armonia con le Regie Provinciali Udienze, e suoi Ministri, procurando di sfuggire di spedire le Ortatorie, secondo la facoltà, che ne avete annessa al vostro Ufficio, dovendo procurare con le buone maniere la remissione delle cause de' sudditi, che vi appartengono, e quando la necessità richiegga di doverli quelle spedire, e dalle Udienze non si dia esecuzione, ne farete relazione a S. M., ed al Tribunale, spiegando i motivi, e le ragioni, affinchè possano accertatamente darsi le providenze per il mantenimento della giurisdizione.

4. Dovrete astenervi di spedire Ortatorie alle Udienze, ed inibitorie alle Corti locali nelle cause criminali, quando non vi costi con legittimi

documenti di essere effettivamente sudditi della Dogana quelli, ad istanza de' quali si pretendono spedire, e non si dovranno spedire ad istanza de' rei, quando essi sono assenti, e non si sono personalmente presentati, e soggetti al giudizio avanti il loro Giudice ordinario.

5. Dovrete avvertire di non praticare le vie di fatto, quando delle Corti locali si ricusa di ubbidire alle inibitorie, che faranno da voi spedite, per evitare quegli inconvenienti, che possono accadere, ne' quali casi farete prendere le informazioni delle controvenzioni contro i Governatori, e Mastrodatti controvenienti, e procederete, servatis servandis, all'esazione delle pene, riscontrando il Tribunale de' passi dati.

6. Circa la composizione de' delitti dovete osservare ciò che è prescritto dalle Regie Prammatiche, e Costituzioni del Regno, e gli speciali ordini della Maestà del Rè N. S. diretti alle Regie Provinciali Udienze, e ne' casi, nei quali vi è permesso di poterli componere, ciò che deve intendersi de' delitti leggieri, e di poco momento, e quando vi siano le legittime remissioni delle parti offese, farete le composizioni, inteso il Credenziero della Doganella, ed in fine di ciascuno mese darete conto al Tribunale delle composizioni fatte, e delle somme se ne sono ricavate accennando anche i delitti per li quali sono seguite le composizioni.

7. Circa i danni, che s'inferiscono da' locati, fidati, e sudditi della Doganella con li loro animali, ne' poderi, e Territorj de' particolari, si osservino le Istruzioni della Dogana di Foggia, cioè se il danno verrà inferito casualmente con animali soggetti alla Doganella, dovrà il padrone soggettarli all'emenda del danno solamente, da doverli valutare sommariamente, e senza figura di giudizio da Esperti probi: se il danno verrà inferito maliziosamente, dovranno i padroni non solamente soggiacere all'emenda del danno, ma anche al pagamento della pena a tenore delle leggi municipali del luogo, precedente legittima informazione.

8. Nelle cause civili tra parti procurerete, per osservanza delle istruzioni Doganali, procedere sommariamente, acciò i locati, e fidati non siano dispendiati per la lunghezza delle liti, ed obbligati a lungo trattenimento in vostra residenza, o delle Luogotenenze del vostro ripartimento, ciò che dee intendersi ne' casi, e circostanze, nelli quali può ciò praticarsi.

9. Per osservanza del precedente capitolo nelle cause civili di ducati dodici a basso, procederete oretenus, e senza formalità di giudizio, con sentire i testimonj, e dare sollecitamente le provvidenze di giustizia.

10. Quando a voi si presenti gravame da provvidenze, e decreti interposti da Luogotenenti del vostro ripartimento per cause, che non eccedono la somma di ducati dodici, l'ammetterete in quanto all'atto devolutivo solamente, e non sospensivo.

11. Quando vi si presenteranno provvidioni di questo Supremo Tribunale per gravami contro de' decreti da voi interposti senza alcuna dichiarazione, in tal caso trattandosi di causa, la quale non ecceda la somma di ducati cento, darete a quelle esecuzione in quanto all'atto devolutivo, e non sospensivo, dando speciale provvidenza, secondo la qualità delle persone, e circostanze de' casi per la restituzione, nel caso che in termini di giustizia si stimi doverli rinvocare il decreto.

12. Circa l'esazione de' diritti per le cause civili, e criminali dovete invigilare, acciò da' Mastrodatti, e Subalterni non si praticino sotto questo pretesto esazioni, facendoli contenere ne' limiti del loro dovere, con l'esazione di ciò che legittimamente è dovuto, attendendosi per ora, e fino ad altra provvidenza di S. M., Dio guardi, il solito, ed acciocchè possa dalla Maestà Sua, e da questo Tribunale darsi la convenevole provvidenza, rimetterete in questo Tribunale nota distinta de' diritti soliti ad esiggersi, così per le cause civili, come per le cause criminali, per doverli formare la Pandetta, secondo la quale dovranno in avvenire farsi le esazioni.

13. Essendo informato questo Tribunale, che da' Governatori Generali delle Doganelle si sono destinati moltissimi Officiali straordinarij nelle Terre, e luoghi di coteste Provincie, e talvolta in luoghi ove non vi erano sudditi della Doganella; che però vi asterrete di destinare Officiali in quei luoghi, nei quali non vi siano otto, o dieci sudditi, ad esempio di ciò, che si pratica dalla Dogana grande della mena delle pecore di Puglia, e nel dovere eleggere gli Officiali sudetti osservate ciò, che nell'ultimo governo della Dogana grande di Foggia si è introdotto di dover fare procedere fedì giurate de' Governanti de' luoghi, de' Dottori di Legge, Notari, Medici, ed altre persone probe benefanti, e timorate di Dio, e tra quelli eligerete il migliore, affinchè sia rettamente a' locati, fidati, e sudditi amministrata la giustizia, dovendo essi procedere per le cause civili di ducati cinque a basso sommariamente, e per le cause criminali scaricare le informazioni, con osservarsi circa il sudetto particolare degli Officiali straordinarij ciò che sta prescritto nel §. decimonono della Prammatica 79. sotto il titolo de' *Officio Procuratoris Caesaris*.

14. Sarà vostra speciale incombenza che gli Officiali sudetti nello esercizio della loro carica si contengano ne' limiti del loro dovere, procurando ciascuno di correre buona armonia con li Governatori locali, ciascuno esercitando la sua giurisdizione, ed avvertendoli a non praticare le vie di fatto, quando non rimettono le cause in vigore delle inibitorie, come talvolta è accaduto con disturbo della publica quiete, ma dovranno in tali casi farne relazione a voi, per sperarne le regolari provvidenze, acciò la giurisdizione

ne Doganale non resti pregiudicata. Ed avvertirete detti Officiali a dovere praticare tutti gli atti di rispetto ai Baroni in quei luoghi, ove essi saranno, secondo la loro obbligazione.

15. Perchè gli principali disordini, e sconcerti sogliono nascere dal non sapersi dalli Governatori locali, Luogotenenti, ed Officiali li limiti della giurisdizione Doganale, e quali sono i casi, alli quali si estende, e quali le persone che debbono godere del privilegio del foro, perciò dovete invigilare che si osservino le istruzioni attinenti al vostro Ufficio dipendenti da' Privilegj, Arresti di questo Tribunale, Dispacci, e Provisioni da tempo in tempo spedite; ed occorrendo qualche caso dubio, ne dovete far relazione a noi, ed attendere le debite risoluzioni.

16. Dovete avvertire, che i sudditi della Doganella sono nell' obbligo di esaminarsi per testimonj nelle informazioni criminali da prendersi dalle Corti locali, ed anche nelle cause civili: se saranno renitenti col pretesto della esenzione del Foro, li Luogotenenti, ed Officiali della Dogana, li debbano astringere: non possono bensì i Governatori locali procedere a carcerazioni, o perchè non vogliono deponere il vero, o per altro motivo, senza prima farne inteso il Governatore generale, il quale dovrà essere informato de' motivi, per cui si pretende di eseguire la carcerazione, come dichiarò in caso simile la Maestà del Rè con Dispaccio de' 7. Luglio 1735. rispondendo ad una relazione del Governatore di Modugno.

17. Terminato il biennio del vostro esercizio, vi dovete sottoporre al Sindicato nel luogo di cotesta vostra residenza, nella stessa conformità, che sta disposto dalle Regie Prammatiche, con riscontrarne qualche tempo prima questo Tribunale, affinchè possa darsi la convenevole provvidenza per lo interino esercizio della vostra carica, acciò non manchi chi amministri la giustizia a' locati, fidati, e sudditi della Dogana, e quando avrete ottenuto, come si spera, mediante la vostra buona condotta, le lettere liberatorie, dovete quelle rimettere a questo Tribunale, ed attendere gli ordini di S. M. di ciò che dovete eseguire.

18. Sarà della vostra incombenza che i Luogotenenti dei Ripartimenti della vostra giurisdizione, finito il biennio del loro esercizio, si sottopongano al Sindicato ne' rispettivi luoghi della loro amministrazione, e dell'esito ne darete anche conto a questo Tribunale, al quale sono riservati i gravami de' Sindicati sudetti.

19. Avvertirete a non uscire dalla vostra residenza per accessi, o siano per cause criminali, o siano per cause civili, ancorchè vi sia l'istanza delle parti, senza speciale ordine di S. M., al quale ne dovete nei casi occorrenti far relazione, per ottenerne il permesso, e quando vi sarà permessa l'uscita, dovete esiggere le diete, precedente la tassa, da farsi da que-

questo Tribunale, al quale dovete far relazione per attendere gl'ordini da chi dovrà quella farsi.

20. Sarà vostra cura ricevere nella fine di ogni bimestre da' Luogotenenti del vostro ripartimento la nota in forma valida de' diritti esatti nel corso dei due mesi, transazioni, ed ogni altro legittimo provento, unitamente col denaro pervenuto, quale dovrà introitarsi in potere del Regio Percettore, per darne conto, e farà della vostra incombenza rimettere le sudette note allo Spettabile Luogotenente di questa Regia Camera, per farsi quelle esaminare, ed averse ne ragione nella discussione del conto di detto Regio Percettore; e ciò che si contiene in questo capitolo, rispetto ai Luogotenenti, s'intende anche riguardo a voi per li diritti, transazioni, ed ogni altro provento, che ricaverete nell'esercizio del governo generale, stante che la Maestà Sua clementissimamente ha provveduto di soldo conveniente voi, ed i Luogotenenti del vostro ripartimento.

Tanto eseguirete per quanto vi è cara la grazia di S. M., Dio guardi, e sotto la pena, in caso di controvenzione, prescritta delle Costituzioni, Prammatiche, ed altre Leggi del Regno. Dalla Regia Camera della Summaria li 22. Dicembre 1754.

Nel tempo istesso che si è degnato il Re di approvare le Istruzioni formate da V. S. Illustrissima, che ingiunge le respingo, per la retta distribuzione della Giustizia nell' Ufficio di Governatore Generale delle Doganelle degli Apruzzi, che S. M. ha stimato conveniente amministrarli per conto della sua Reale Azienda dal primo Gennajo prossimo venturo Anno 1755. in avanti: è venuta a destinare due Governatori Generali col soldo di ducati duecento all'anno per ciascheduno, de' quali ne debba risedere uno nella Città di Chieti colla giurisdizione della Luogotenenza di Lanciano, Civita di Penne, e Teramo; e l'altro nella Città dell'Aquila, colla Giurisdizione della Luogotenenza di Solmona, Pescara, e Tocco; perchè abbiano in tal maniera i rispettivi Locati maggior comodo nelle occorrenze delle loro cause senza la penosa restrizione precisa, che han sofferto per lo passato; colla circostanza, che dal prefato di primo Gennajo in avanti dovranno introitarsi a beneficio della Reale Azienda tutti i diritti annessi al proprio Ufficio; ed avendo nominato S. M. interimamente per Governatori Generali il Fiscale D. Francesco Mastellone pel ripartimento di Chieti, e l'Uditore D. Gioacchino Romano per quello dell'Aquila; lo partecipo di Real Ordine a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, ed affinchè proponga riserbata- mente soggetti di conosciuta probità per l'esercizio degli impieghi di Luogotenenti.

goterenti; ben'inteso, che durante lo che si è disposto, continuar debbano coloro, che attualmente servono col soldo di ducati dieci al mese; essendosi passato copia delle Istruzioni al Mastellone, e Romano. Dio guardi V. S. Illustrissima per molti anni, come io desidero. Palazzo 24. Dicembre 1754. Il Marchese di Vallesantoro -- Signor Marchese Cito.

Gli ordini originali esistono nel Tribunale della Camera; e le copie legali si conservano nel *Sesto Tomo* delle Istruzioni della Dogana.



CAPITOLO III.

Della Fida degli animali grossi, e delle pecore rimaste.

§. 1. **L**A Fida delle vacche, e delle giumente, tassata dal favio ALFONSO I. D' ARAGONA, alla bassa ragione di scudi *venticinque* per ogni centinajo degli animali delle Provincie di Apruzzo, e ducati *quindici* per quelli delle altre Provincie più vicine, non potea certamente comprendere il prezzo de' pascoli, come si era fatto nella tassa della Fida delle pecore: quindi creder si dee, che si volle solamente sostenere il fondamentale diritto della privativa distribuzione degli erbaggi vernini, e compensare al Fisco il peso della libera trasmissione degli animali, che nelle varie stagioni dell'anno passar doveano da un pascolo all'altro, facendo uso de' *Tratturi*, e de' *Riposi* generali già stabiliti, e delle altre immunità, e prerogative accordate alla Pastorizia. Ma oltre di tutto ciò, con quel vilissimo prezzo non si poteano acquistare i particolari pascoli d'inverno, che in que' tempi aveano maggior valore: forse allora non erano molto numerose le razze de' cavalli, e delle vacche; onde riusciva molto facile al Doganiere di situarle negli erbaggi de' particolari, soggetti alla sola privativa distribuzione della Dogana. Fintantocchè il pagamento della Fida dipese dalla solenne numerazione degli animali di ogni specie, si facea nella Locazione generale la separazione delle pecore, delle vacche, e delle giumente concorse a ricevere gli erbaggi dalle mani del Doganiere: ma dopo, che fu conosciuto più utile al Fisco, ed a' *Locati* di distribuire i pascoli col solo mezzo della volontaria *professione*, si dismise la separazione delle vacche, e delle giumente dalle pecore; e si stimò giusto il ragguagliare ogni vacca, o giumenta a *dieci* pecore, nella particolare divisione dell'erba. Per sostenere la concorrenza degli animali, ed i vantaggi della volontaria *professione*, si destinavano gli Ufficiali a numerare le pecore.